

Disegno di legge recante delega al Governo per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni

(17 febbraio 2025)

Titolo I PRINCIPI GENERALI	5
Articolo 1 (<i>Delega al Governo per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni</i>)	5
Articolo 2 (<i>Principi e criteri direttivi generali di delega</i>)	7
Titolo II PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI SPECIFICI	10
Capo I Tutela e sicurezza del lavoro	10
Articolo 3 (<i>Principi e criteri direttivi per la determinazione dei LEP relativi alle politiche attive per il lavoro e ai servizi per l'impiego e il collocamento</i>)	10
Capo II Istruzione	13
Articolo 4 (<i>Oggetto</i>)	13
Articolo 5 (<i>Principi e criteri direttivi per la determinazione dei LEP relativi al diritto all'istruzione e alla organizzazione della rete scolastica</i>)	13
Articolo 6 (<i>Principi e criteri direttivi per la determinazione dei LEP relativi all'articolazione dei cicli scolastici</i>)	14
Articolo 7 (<i>Principi e criteri direttivi per la determinazione dei LEP relativi al sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni</i>)	15
Articolo 8 (<i>Principi e criteri direttivi per la determinazione dei LEP relativi ai curricula, ai programmi di studi e alla certificazione delle competenze</i>)	15
Articolo 9 (<i>Principi e criteri direttivi per la determinazione dei LEP relativi all'organizzazione e all'articolazione dei piani di studio dei percorsi</i>)	16
Articolo 10 (<i>Principi e criteri direttivi per la determinazione dei LEP relativi alla valutazione degli alunni e degli studenti</i>)	17
Articolo 11 (<i>Principi e criteri direttivi per la determinazione dei LEP relativi agli esami di Stato</i>)	18

Articolo 12 (<i>Principi e criteri direttivi per la determinazione dei LEP relativi alla formazione delle classi</i>)	18
Articolo 13 (<i>Principi e criteri direttivi per la determinazione dei LEP relativi alla formazione iniziale del personale docente, al reclutamento del personale scolastico, alla formazione in servizio e continua del personale docente e del personale dei servizi educativi per l'infanzia</i>)	20
Articolo 14 (<i>Principi e criteri direttivi per la determinazione dei LEP relativi al pluralismo scolastico</i>)	22
Articolo 15 (<i>Principi e criteri direttivi per la determinazione dei LEP relativi all'inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali</i>)	23
Articolo 16 (<i>Principi e criteri direttivi per la determinazione dei LEP relativi al diritto allo studio</i>)	23
Articolo 17 (<i>Principi e criteri direttivi per la determinazione dei LEP relativi all'edilizia scolastica</i>)	24
Articolo 18 (<i>Principi e criteri direttivi per la determinazione dei LEP relativi all'innovazione digitale</i>)	25
Articolo 19 (<i>Principi e criteri direttivi per la determinazione dei LEP relativi all'istruzione degli adulti</i>)	26
Capo III Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi	27
Articolo 20 (<i>Principi e criteri direttivi per la determinazione dei LEP relativi alla ricerca scientifica e tecnologica e al sostegno all'innovazione per i settori produttivi</i>)	27
Capo IV Alimentazione	30
Articolo 21 (<i>Principi e criteri direttivi per la determinazione dei LEP relativi all'alimentazione</i>)	30
Capo V Ordinamento sportivo	33
Articolo 22 (<i>Principi e criteri direttivi per la determinazione di LEP relativi all'ordinamento sportivo</i>)	33
Capo VI Governo del territorio	34
Articolo 23 (<i>Oggetto</i>)	34

Articolo 24 (<i>Principi e criteri direttivi per la determinazione dei LEP relativi alla pianificazione urbanistica</i>)	34
Articolo 25 (<i>Principi e criteri direttivi per la determinazione dei LEP relativi all'attività edilizia</i>)	36
Articolo 26 (<i>Principi e criteri direttivi per la determinazione dei LEP relativi agli standard urbanistici</i>)	37
Capo VII Porti e aeroporti civili	39
Articolo 27 (<i>Principi e criteri direttivi per la determinazione dei LEP relativi a porti e aeroporti civili</i>)	39
Capo VIII Grandi reti di trasporto e di navigazione	40
Articolo 28 (<i>Principi e criteri direttivi per la determinazione dei LEP relativi alle grandi reti di trasporto e di navigazione</i>)	40
Capo IX Ordinamento della comunicazione	42
Articolo 29 (<i>Principi e criteri direttivi per la determinazione dei LEP relativi all'ordinamento della comunicazione</i>)	42
Capo X Produzione, trasporto e distribuzione naturale dell'energia	44
Articolo 30 (<i>Principi e criteri direttivi per la determinazione dei LEP relativi alla produzione, al trasporto e alla distribuzione naturale dell'energia</i>)	44
Capo XI Tutela e valorizzazione dei beni culturali, promozione e organizzazione di attività culturali	46
Articolo 31 (<i>Oggetto</i>)	46
Articolo 32 (<i>Principi e criteri direttivi per la determinazione dei LEP relativi alla tutela e valorizzazione dei beni culturali</i>)	46
Articolo 33 (<i>Principi e criteri direttivi per la determinazione dei LEP relativi alla promozione e organizzazione di attività culturali</i>)	48
Capo XII Tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, valorizzazione dei beni ambientali	50
Articolo 34 (<i>Oggetto</i>)	50
Articolo 35 (<i>Principi e criteri direttivi per la determinazione dei LEP relativi al contrasto ai cambiamenti climatici</i>)	50

Articolo 36 (<i>Principi e criteri direttivi per la determinazione dei LEP relativi alla qualità dell'aria</i>)	51
Articolo 37 (<i>Principi e criteri direttivi per la determinazione dei LEP relativi alla qualità delle acque</i>)	51
Articolo 38 (<i>Principi e criteri direttivi per la determinazione dei LEP relativi alla tutela del suolo</i>)	52
Articolo 39 (<i>Principi e criteri direttivi per la determinazione dei LEP relativi alla tutela della biodiversità</i>)	52
Articolo 40 (<i>Principi e criteri direttivi per la determinazione dei LEP relativi ai procedimenti amministrativi, al monitoraggio e all'informazione ambientale</i>)	53
Titolo III DISPOSIZIONI FINALI	54
Articolo 41 (<i>Disposizioni finanziarie e finali</i>)	54

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

(Delega al Governo per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni)

1. Ai fini della completa attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, il Governo è delegato ad adottare, entro 9 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la determinazione, per le specifiche funzioni disciplinate dalla normativa vigente nelle materie¹ di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 26 giugno 2024, n. 86, con esclusione della materia indicata dalla lettera *f*) del medesimo comma, dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (LEP).

2. Nell'esercizio della delega il Governo si attiene ai principi e criteri direttivi generali, di cui all'articolo 2, nonché agli specifici principi e criteri direttivi, stabiliti in relazione alle funzioni attinenti a ciascuna materia o settore organico di materie², dagli articoli da 3 a 40 della presente legge³.

¹ L'esigenza di specificare che i LEP vengono determinati non in relazione alle materie ma in relazione alle funzioni deriva dalla sentenza n. 192 del 2024, con la quale la Corte costituzionale afferma l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, della legge n. 86/2024, nella parte in cui prevede che «i LEP sono determinati nelle materie o negli ambiti di materie seguenti», anziché «i LEP sono determinati per le specifiche funzioni concernenti le materie seguenti...».

² Il riferimento ai “settori organici di materie” è contenuto nell'art. 17 della legge n. 281 del 1970 (*Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario*). In particolare, quella disposizione (di delega al Governo) prevede che “il trasferimento delle funzioni statali alle Regioni avverrà per settori organici di materie...” (cfr. lett. b). La legge n. 382 del 1975 (Norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica amministrazione), all'articolo 1, delega il Governo a completare il trasferimento delle funzioni alle Regioni e precisa che “l'identificazione delle materie dovrà essere realizzata per settori organici, non in base alle competenze dei Ministeri, degli organi periferici dello Stato e delle altre istituzioni pubbliche, ma in base a criteri oggettivi desumibili dal pieno significato che esse hanno e dalla più stretta connessione esistente tra funzioni affini, strumentali e complementari, per modo che il trasferimento dovrà risultare completo ed essere finalizzato ad assicurare una gestione sistematica e programmata delle attribuzioni costituzionalmente spettanti alle regioni per il territorio e il corpo sociale”. Il DPR 616/1977, all'articolo 3 (Settori del trasferimento e delle deleghe), prevede che “I trasferimenti e le deleghe di cui agli articoli precedenti sono ripartiti secondo i seguenti settori organici: ordinamento e organizzazione amministrativa; servizi sociali; sviluppo economico; assetto ed utilizzazione del territorio”.

³ Si segue il modello della legge n. 234 del 2012 che, all'articolo 32 detta “Principi e criteri direttivi generali di delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea”.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri competenti e sono trasmessi alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per il raggiungimento dell'intesa ai sensi dell'articolo 3 del medesimo decreto legislativo. Gli schemi di **ciascun** decreto legislativo sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Ove il parere delle Commissioni parlamentari indichi specificamente talune disposizioni come non conformi ai principi e criteri direttivi di cui alla presente legge, il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di quindici giorni dalla trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono adottati solo contestualmente o successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica, predisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 196 del 2009, che dà conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.

4. I costi e fabbisogni standard relativi ai LEP determinati nei decreti legislativi di cui al comma 1 sono determinati e aggiornati ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge 26 giugno 2024, n. 86.

5. Il Governo, con la procedura indicata al comma 3, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al comma 1, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, può adottare disposizioni integrative e correttive dei medesimi decreti legislativi.

6. Sono fatti salvi i livelli essenziali di assistenza previsti dall'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonché dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 1, commi da 556 a

562, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e dal decreto del ministro della salute 12 marzo 2019.

Articolo 2

(Principi e criteri direttivi generali di delega)

1. Al fine di favorire il pieno superamento dei divari territoriali nel godimento delle prestazioni inerenti ai diritti civili e sociali, in attuazione dei principi di solidarietà, eguaglianza sostanziale e unità, di cui agli articoli 2, 3, secondo comma, e 5 della Costituzione⁴, il Governo esercita la delega di cui all'articolo 1, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) determinare i livelli essenziali nell'ambito delle prestazioni o erogazioni, anche non monetarie, ovvero degli obblighi di dare, di fare o di astensione nei confronti di privati, che gravano sui pubblici poteri, anche nella loro funzione regolatoria o di gestione, di seguito "prestazioni", e che concernono diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

b) avvalersi, nel rispetto della sentenza della Corte costituzionale n. 192 del 2024, del lavoro istruttorio già compiuto sulla base dell'articolo 1, commi da 791 a 801-*bis*, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ai fini della ricognizione, in relazione a ciascuna materia, o settore organico di materie:

1) delle funzioni che, in base alla normativa vigente, sono esercitate dallo Stato o dagli enti territoriali, individuando le prestazioni che soddisfano i requisiti di cui alla lettera a);

2) dei LEP già individuati o desumibili dalla normativa vigente;

c) anche tenendo conto della ricognizione svolta in base alla lettera b), determinare per ciascuna delle prestazioni individuate, il livello essenziale da assicurare uniformemente su tutto il territorio nazionale⁵, anche attraverso la previsione di *standard* organizzativi e di attività, nonché la fissazione delle modalità di erogazione delle prestazioni medesime, ove questi costituiscano condizioni necessarie per garantire omogeneità nella qualità delle prestazioni e uniformità del servizio su tutto il territorio nazionale, nel rispetto dell'autonomia organizzativa degli enti territoriali;

⁴ I principi di solidarietà, di eguaglianza sostanziale e di unità (artt. 2, 3, secondo comma, e 5 Cost.) sono richiamati dalla sentenza n. 192 del 2024 [cfr. pt. 14, sent. 192/2024] Nella stessa sentenza la Corte afferma che l'orizzonte concettuale dei LEP è l'eguaglianza sostanziale, non il nucleo minimo del diritto.

⁵ L'ultimo Rapporto CLEP, bozza, pag. 38, afferma: «I Lep costituiscono il risultato di un procedimento di definizione che attiene a due componenti distinte. La prima componente è quella relativa all'identificazione delle "prestazioni" costituzionalmente dovute in corrispondenza dei diritti civili e sociali. La seconda componente riguarda la determinazione, con riferimento a ciascuna prestazione, del "livello essenziale" da assicurare uniformemente su tutto il territorio nazionale».

d) determinare i LEP coerentemente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica e nel rispetto degli equilibri di bilancio⁶, prevedendo, ove necessario in relazione alle risorse disponibili, un percorso graduale di raggiungimento dei medesimi LEP, anche attraverso la fissazione di obiettivi di servizio intermedi⁷;

e) distinguere i LEP quantificabili dai LEP non quantificabili, corrispondenti a prestazioni di cui alla lettera a) che non risultano caratterizzate da elementi idonei a consentire una precisa e puntuale determinazione del fabbisogno standard **per ogni ente**;

f) effettuare il coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;

g) indicare esplicitamente le norme abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al Codice civile.

2. Il Governo, anche tenendo conto dell'esperienza nell'attuazione dei livelli essenziali di assistenza previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, esercita la delega di cui all'articolo 1 disciplinando le procedure che, ove necessario, consentano i tempestivi adeguamenti tecnici dei LEP, in coerenza e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, garantendo il coinvolgimento della Conferenza unificata e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e comunque nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui alla presente legge.

⁶ Nella sentenza n. 192 del 2024 la Corte afferma (pt. 9.2) che «È da sottolineare, a tal proposito, che i LEP implicano una delicata scelta politica, perché si tratta – fondamentalmente – di bilanciare uguaglianza dei privati e autonomia regionale, diritti e esigenze finanziarie e anche i diversi diritti fra loro. Si tratta, in definitiva, di decidere i livelli delle prestazioni relative ai diritti civili e sociali, con le risorse necessarie per garantire uno standard uniforme delle stesse prestazioni in tutto il territorio nazionale». Nella medesima sentenza la Corte afferma che «Il legislatore statale ha il compito di garantire uno standard uniforme delle prestazioni relative ai diritti in tutta Italia, tenendo conto delle risorse disponibili» [pt. 14 *del Considerato in diritto*] e aggiunge che «in linea generale, i LEP rappresentano il frutto di un bilanciamento, da operare tenendo conto delle risorse disponibili» [punto 14.1 *del Considerato in diritto*]. La Corte ha dichiarato inoltre infondate le censure relative all'affermazione del necessario rispetto dell'equilibrio di bilancio, specificando che «Il riferimento all'equilibrio di bilancio contenuto nell'art. 9, comma 2, non contraddice tali norme perché tale equilibrio non implica divieto di reperire nuove risorse, ma necessità di indicare i mezzi di copertura finanziaria».

⁷ Così si esprime l'ultimo Rapporto CLEP (bozza, pag. 8), che aggiunge: «La gradualità, pertanto, non può essere ritenuta uno strumento per procrastinare ulteriormente la determinazione dei Lep più volte censurata dalla Corte costituzionale, ma un percorso che consenta effettivamente di assicurare il conseguimento dei livelli delle funzioni, nella misura ritenuta essenziale dal legislatore, secondo obiettivi di servizio intermedi, il cui cronoprogramma deve essere prefissato unitamente ai Lep compatibilmente con le risorse umane, finanziarie e strumentali occorrenti e disponibili».

3. Al fine di garantire in ciascuna regione l'erogazione dei LEP in condizioni di appropriatezza e di efficienza nell'utilizzo delle risorse, nonché la congruità tra le prestazioni da erogare e le risorse messe a disposizione, il Governo esercita la delega di cui all'articolo 1 disciplinando le procedure e le modalità operative per effettuare il monitoraggio dell'erogazione dei LEP⁸, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che in ciascuna delle Regioni che hanno sottoscritto intese ai sensi dell'articolo 2 della legge 26 giugno 2024, n. 86, in relazione alle funzioni inerenti alle materie oggetto di intesa, l'attività di monitoraggio sia svolta dalla Commissione paritetica di cui all'articolo 5, comma 1, della medesima legge, sulla base di quanto previsto dalle rispettive intese e che la Commissione debba riferire annualmente sugli esiti del monitoraggio alla Conferenza unificata;

b) prevedere che la Conferenza unificata, sulla base degli esiti del monitoraggio, adotti, sentito il Presidente della Regione interessata, le necessarie raccomandazioni alle Regioni interessate al fine di superare le difficoltà riscontrate, fatto salvo il potere sostitutivo del Governo ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione;

c) prevedere un obbligo di relazione annuale del Governo alle Camere sull'esito delle procedure di monitoraggio.

4. L'attività istruttoria per la predisposizione degli schemi di decreto legislativo di attuazione della delega di cui all'articolo 1 è svolta presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri che a tal fine si avvale del contingente di personale già previsto dall'articolo 1, comma 800, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e delle risorse stanziare dall'articolo 1, commi 798 e 800 della medesima legge.

⁸Il meccanismo è ripreso dall'articolo 3, commi 4 -6 della legge n. 86 del 2024. Non si tratta di violazione del giudicato costituzionale perché i commi 2, 4, 5, 6, 8 e 10 dell'art. 3 della legge n. 86 sono oggetto di una illegittimità costituzionale consequenziale (sono travolti dall'incostituzionalità del comma 1, che li rende inapplicabili).

TITOLO II

PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI SPECIFICI

Capo I

TUTELA E SICUREZZA DEL LAVORO⁹

Articolo 3

(Principi e criteri direttivi per la determinazione dei LEP relativi alle politiche attive per il lavoro e ai servizi per l'impiego e il collocamento)

1. Per le specifiche funzioni disciplinate dalla normativa vigente nella materia “tutela e sicurezza del lavoro”, di cui all’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nell’ambito delle politiche attive per il lavoro e dei servizi per l’impiego e il collocamento, nell’esercizio della delega per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali elencati all’articolo 2, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici.

2. Con riguardo ai servizi di collocamento in favore di tutti i lavoratori disoccupati, il Governo esercita la delega determinando le misure atte a garantire:

a) attività finalizzate all’accoglienza e alla prima informazione, per fornire indicazioni sui servizi per il lavoro, sul sistema di profilazione e sul percorso di attivazione della persona, volto a far acquisire le informazioni di base sulle opportunità di formazione e lavoro, anche con riferimento all’opportunità di mobilità professionale transnazionale tramite Eures;

b) la dichiarazione di immediata disponibilità (did), la profilazione e l’aggiornamento della scheda anagrafica professionale; l’attività di profilazione consiste nella raccolta dei dati della persona relativamente al percorso formativo e lavorativo intrapreso fino a quel momento;

⁹ Il Sottogruppo 2 del Comitato, nell’individuazione dei LEP, non ha tenuto conto di quelli riferiti ai lavoratori autonomi ed alle imprese (micro- piccole -medie - inclusi i professionisti, secondo l’accezione europea della nozione di impresa) di cui all’allegato B al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 gennaio 2018, n. 4). La presente trasposizione normativa, attenendosi fedelmente ai risultati del lavoro effettuato dal Sottogruppo, ha mantenuto lo stesso ambito di riferimento, escludendo lavoratori autonomi ed imprese.

c) il servizio di orientamento di base, che analizza le competenze della persona in relazione alla situazione del mercato del lavoro locale, la supporta nella comprensione del proprio bisogno e mira ad orientarla rispetto alle opportunità di formazione e lavoro che meglio si adattano al suo profilo, definendo gli atti di ricerca attiva, in un percorso individualizzato di inserimento e di disponibilità allo svolgimento di determinate attività, formalizzate poi nel “patto di servizio personalizzato”;

d) l’elaborazione del patto di servizio personalizzato, che prevede un percorso individuale coerente rispetto alle caratteristiche personali, formative e professionali della persona e alla profilazione;

e) il servizio di orientamento specialistico, volto a rendere la persona più consapevole nella lettura approfondita del contesto, nella ricostruzione e valorizzazione della propria storia professionale e formativa, nell’identificazione delle proprie competenze e risorse personali, al fine di definire i percorsi più idonei per la collocazione o ricollocazione in relazione alla situazione del mercato del lavoro locale;

f) attività di supporto all’inserimento o reinserimento lavorativo, che concernono:

1) attività di accompagnamento al lavoro, che mira a supportare la persona nella ricerca di un’opportunità di lavoro tra quelle disponibili, anche attraverso laboratori di ricerca attiva;

2) servizio di attivazione del tirocinio, volto alla promozione di una esperienza formativa *on the Job* ai fini di un incremento delle competenze;

3) servizio di incontro fra domanda e offerta, volto a realizzare l’inserimento o il reinserimento della persona nel mercato del lavoro, favorendo l’incontro tra la domanda di lavoro espressa dalle imprese e l’offerta;

g) attività di supporto all’inserimento o reinserimento lavorativo (AdR), che concernono:

1) il rilascio dell’assegno di ricollocazione;

2) l’assistenza alla persona e il tutoraggio mediante assegno di ricollocazione;

3) la ricerca intensiva di opportunità occupazionali mediante l’utilizzo dell’assegno di ricollocazione;

h) il servizio di avviamento a formazione, che permette di fornire alla persona gli strumenti per conoscere l’offerta formativa per l’adeguamento delle competenze, la qualificazione e riqualificazione professionale, anche ai fini dell’autoimpiego;

i) la gestione di incentivi alla mobilità territoriale, volta ad informare la persona:

1) sulle opportunità occupazionali o di tirocinio;

- 2) sugli incentivi per la mobilità in altro territorio rispetto alla Regione di domicilio;
- 3) sui soggetti preposti al supporto alla mobilità territoriale;

l) la gestione di strumenti finalizzati alla conciliazione dei tempi di lavoro con gli obblighi di cura nei confronti dei minori o di soggetti non autosufficienti, al fine di informare la persona:

- 1) sugli strumenti di conciliazione dei tempi di lavoro con gli obblighi di cura nei confronti di minori o di soggetti non autosufficienti;
- 2) sui soggetti titolari degli strumenti di conciliazione;

m) la predisposizione di graduatorie per avviamento a selezione presso la Pubblica amministrazione, comprendendo le attività relative alla pubblicazione – su istanza della pubblica amministrazione – di un avviso con tutte le opportune specifiche contrattuali e professionali, nonché le modalità per l'adesione dei candidati all'avviso;

n) la promozione di prestazioni di lavoro socialmente utile, che mira a garantire la verifica dei requisiti delle persone che possono essere avviate nei progetti approvati per lo svolgimento presso le amministrazioni pubbliche competenti di attività socialmente utili, ai sensi della normativa vigente;

o) il supporto all'autoimpiego, servizio di carattere orientativo, che può essere realizzato sia in modalità *one to one* nei percorsi personalizzati, sia in modalità di gruppo per le attività di formazione e *tutoring*.

3. Con riguardo ai servizi di collocamento o presa in carico in favore di persone con disabilità e persone in condizioni di fragilità, il Governo esercita la delega determinando le misure atte a garantire:

a) il collocamento mirato, che comprende le seguenti attività:

- 1) iscrizione al collocamento mirato;
- 2) orientamento di base, anche con la collaborazione dei servizi socio-sanitari del territorio;
- 3) patto di servizio personalizzato, previa raccolta delle informazioni anche da pubbliche amministrazioni che hanno già preso in carico la persona con disabilità;
- 4) orientamento specialistico;
- 5) accompagnamento al lavoro, con il supporto del Comitato tecnico di cui all'articolo 8, comma 1-*bis*, della legge 12 marzo 1999, n. 68;

6) incrocio domanda/offerta, con l'intervento del Comitato tecnico di cui al punto 5, ai fini della valutazione delle capacità lavorative e della compatibilità della mansione;

b) la presa in carico integrata per soggetti in condizione di vulnerabilità, attraverso una rilevazione e valutazione delle caratteristiche di fragilità e l'elaborazione di un programma personalizzato di intervento comprendente azioni finalizzate a contrastare le diverse fragilità/vulnerabilità di cui la persona è portatrice.

4. Ai fini di cui ai commi 2 e 3 sono prese in considerazione, in particolare, le funzioni disciplinate:

a) con riguardo al collocamento in favore di tutti i lavoratori disoccupati, dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 e dall'allegato B al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 gennaio 2018, n. 4, dall'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, dal decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, dal decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e dalla legge 22 maggio 2017, n. 81;

b) con riguardo al collocamento o presa in carico in favore di persone con disabilità e persone in condizioni di fragilità, dalla legge 13 marzo 1999, n. 68 e dal relativo regolamento di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333, dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, dall'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dal decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 26 maggio 2016, nonché dall'allegato B al decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali 11 gennaio 2018, n. 4.

CAPO II

ISTRUZIONE

Articolo 4 *(Oggetto)*

1. Per le specifiche funzioni disciplinate dalla normativa vigente nelle materie “norme generali sull’istruzione” e “istruzione”, di cui, rispettivamente, all’articolo 117, secondo comma, lettera *n*), e 117, terzo comma, della Costituzione, a garanzia del diritto allo studio e della libertà di insegnamento e ai fini dell’erogazione del servizio di istruzione e formazione a garanzia del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno, in favore della popolazione ricompresa nella fascia di età tra 0 e 18 anni e ai fini dell’erogazione del servizio di istruzione degli adulti, il Governo esercita la delega per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni osservando, oltre ai principi e criteri direttivi generali elencati all’articolo 2, anche i principi e criteri direttivi specifici stabiliti dal presente Capo¹⁰.

Articolo 5

(Principi e criteri direttivi per la determinazione dei LEP relativi al diritto all’istruzione e alla organizzazione della rete scolastica)

1. Per le specifiche funzioni disciplinate dalla normativa vigente nell’ambito dell’organizzazione della rete scolastica relativa alle istituzioni scolastiche statali¹¹ del sistema educativo di istruzione e formazione, alle istituzioni formative accreditate dalle

¹⁰ Si ricorda che non sono oggetto di principi e criteri direttivi le parti del Rapporto CLEP riguardanti l’Istruzione e formazione professionale, in quanto non direttamente collegate all’attuazione dell’articolo 116, terzo comma, Cost., bensì riconducibili all’articolo 117, quarto comma, Cost.

¹¹ Rispetto al testo del Clep la dizione “scuole statali” è stata sostituita con “istituzioni scolastiche statali”, con riferimento al dimensionamento e all’articolazione della rete scolastica. È stata invece mantenuta in due casi, estranei all’ambito della rete scolastica, nei quali il riferimento alla scuola statale è all’istituzione, al percorso, differenti rispetto alle scuole paritarie o non statali: si veda all’articolo 12, comma 1, lett. a): “coloro che non hanno frequentato né la scuola statale né le scuole paritarie anche ai fini dell’assolvimento dell’obbligo scolastico” e all’articolo 15, comma 1, lett. a), n. 1: “la parità di trattamento tra i frequentanti delle scuole statali e non statali”.

Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e alle istituzioni del sistema di istruzione e formazione professionale, il Governo esercita la delega determinando le misure atte a garantire criteri, presupposti e procedure per la definizione della rete scolastica, ai fini dell'individuazione del numero di istituzioni scolastiche statali per Regione sulla base della programmazione regionale e di garantire l'erogazione del servizio di istruzione e formazione in favore della popolazione ricompresa nella fascia di età tra 0 e 18 anni, considerate le caratteristiche del territorio e della popolazione potenziale di riferimento e tenendo conto della necessità di salvaguardare le specificità delle istituzioni scolastiche dei comuni montani, delle piccole isole e delle aree geografiche con proprie caratteristiche linguistiche e con marginalità sociali e territoriali, nonché di criteri per la definizione del contingente di Dirigenti scolastici e di Direttori dei servizi generali amministrativi con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

2. Ai fini di cui al comma 1 sono prese in considerazione, in particolare, le funzioni disciplinate dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, dall'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dal decreto del Ministro della pubblica istruzione del 22 agosto 2007, n. 139, dagli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, dall'articolo 19, commi 5, 5-bis, 5-ter, 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dal decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Articolo 6

(Principi e criteri direttivi per la determinazione dei LEP relativi all'articolazione dei cicli scolastici)

1. Per le specifiche funzioni disciplinate dalla normativa vigente nell'ambito dell'articolazione dei cicli scolastici, il Governo esercita la delega determinando le misure atte a garantire l'assetto, la scansione, la durata del primo e del secondo ciclo di istruzione nonché dei relativi gradi configurando autonomamente il primo ciclo di istruzione, della durata di otto anni, rispetto al secondo ciclo, nonché disciplinando specificamente gli esami di idoneità, l'ammissione all'esame di Stato conclusivo dei candidati privatisti e la valutazione degli alunni con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento.

2. Ai fini di cui al comma 1 sono prese in considerazione, in particolare, le funzioni disciplinate:

a) con riferimento al primo ciclo di istruzione, dalle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53, agli articoli 1, 5 e 9 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, al decreto interministeriale 1° luglio 2022, n. 176, all'articolo 1, commi da 329 a 347, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

b) con riferimento al secondo ciclo di istruzione, dalle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53, al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e ai relativi allegati¹², agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 2013, n. 52, agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, e relativi allegati, ovvero alle disposizioni sopravvenienti di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, all'articolo 1, commi 33, 34, 44, 46, 60, 181, lettera d), e 190, della legge 13 luglio 2015, n. 107, agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 e alla legge 8 agosto 2024, n. 121.

Articolo 7

(Principi e criteri direttivi per la determinazione dei LEP relativi al sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni)

1. Per le specifiche funzioni disciplinate dalla normativa vigente nell'ambito del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, il Governo esercita la delega determinando le misure atte a garantire livelli minimi¹³ del servizio educativo per l'infanzia a livello comunale per il segmento 0-3 anni e del servizio di scuola dell'infanzia a livello comunale per il segmento 3-6 anni, al fine di assicurare su tutto il territorio nazionale

¹² Si valuti l'opportunità di specificare, all'interno di un decreto legislativo per la gran parte abrogato, quali siano le disposizioni alle quali si può correttamente fare riferimento.

¹³ Valutare se, alla luce della sentenza n. 192 del 2024 della Corte costituzionale, si possa sostituire il riferimento ai livelli minimi con quello ai livelli essenziali.

pari opportunità di educazione e di istruzione in favore della popolazione compresa nella fascia di età tra 0 mesi e 6 anni.

2. Ai fini di cui al comma 1 sono prese in considerazione, in particolare, le funzioni disciplinate dall'articolo 1, comma 449, lettera *d-sexies*), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 12 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2021, n. 334, dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 24 febbraio 2022, n. 43, dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2018, n. 378, dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254.

Articolo 8

(Principi e criteri direttivi per la determinazione dei LEP relativi ai curricula, ai programmi di studi e alla certificazione delle competenze)

1. Per le specifiche funzioni disciplinate dalla normativa vigente nell'ambito dei *curricula*, dei programmi di studi e della certificazione delle competenze, il Governo esercita la delega determinando le misure atte a garantire il profilo educativo e culturale al termine del primo ciclo di istruzione e il profilo educativo, culturale e professionale al termine del secondo ciclo di istruzione, i correlati risultati di apprendimento, traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi specifici di apprendimento disciplinari ovvero dei campi di esperienza relativi alla scuola dell'infanzia finalizzati all'elaborazione dei curricula di istituto, nonché le modalità di certificazione delle competenze europee per l'apprendimento permanente¹⁴.

2. Ai fini di cui al comma 1 sono prese in considerazione, in particolare, le funzioni disciplinate:

¹⁴ Possibile formulazione alternativa: “individuare i *curricula* e il profilo delle competenze da possedere al termine di ogni ciclo di istruzione per lo sviluppo delle competenze relativi ai campi di esperienza e alle discipline, dei programmi di studi e delle attività relative alla certificazione delle competenze per il primo ed il secondo ciclo di istruzione, in favore della popolazione ricompresa rispettivamente nella fascia di età tra 6 e 13 anni nonché nella fascia di età tra 14 e 18 anni”.

a) con riferimento al primo ciclo di istruzione, dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254, dalla legge 20 agosto 2019, n. 92 e dalle relative linee guida adottate con decreto ministeriale 22 giugno 2020, n. 35, dall'articolo 8 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, dal decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 742 e dalla raccomandazione del Consiglio UE del 22 maggio 2018;

b) con riferimento al secondo ciclo di istruzione, dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 ottobre 2010, n. 211, dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 24 aprile 2012, dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 ottobre 2013, dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, dal decreto interministeriale 24 maggio 2018, n. 92, dal decreto interministeriale 23 agosto 2019, n. 766, dalla direttiva del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 15 luglio 2010, n. 57, concernente le Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli istituti tecnici, dalla direttiva del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 gennaio 2012, n. 4, recante le Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli istituti secondo biennio e quinto anno.

Articolo 9

(Principi e criteri direttivi per la determinazione dei LEP relativi all'organizzazione e all'articolazione dei piani di studio dei percorsi)

1. Per le specifiche funzioni disciplinate dalla normativa vigente nell'ambito dell'organizzazione e dell'articolazione dei piani di studio dei percorsi, il Governo esercita la delega determinando le misure atte a garantire l'articolazione degli assetti didattici e dei piani di studio del primo ciclo di istruzione e dei percorsi dell'istruzione professionale, tecnica e liceale costitutivi del secondo ciclo di istruzione, ai fini dell'erogazione del servizio di istruzione e di formazione per il primo ed il secondo ciclo in favore della popolazione in età scolare¹⁵.

2. Ai fini di cui al comma 1 sono prese in considerazione, in particolare, le funzioni disciplinate:

¹⁵ Possibile formulazione alternativa: “determinare l'articolazione degli assetti didattici, dei quadri orari, dei piani di studio, suddivisi per gradi, di ogni ciclo di istruzione nell'ambito dell'organizzazione e dell'articolazione dei piani di studio dei percorsi, per gradi e cicli, e dei quadri orari, ai fini dell'erogazione del servizio di istruzione e di formazione per il primo ed il secondo ciclo in favore della popolazione in età scolare.”

a) con riferimento al primo ciclo di istruzione, dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n.89, dall'articolo 2, comma 3, della legge 20 agosto 2019, n. 92, dal decreto ministeriale 22 giugno 2020, n. 35, dall'articolo 1, commi da 329 a 347, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dal decreto ministeriale 22 dicembre 2022, n. 328;

b) con riferimento al secondo ciclo di istruzione, dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, dal decreto interministeriale 24 aprile 2012, dal decreto interministeriale 7 ottobre 2013, dal decreto interministeriale 24 maggio 2018, n. 92, dal decreto interministeriale 23 agosto 2019, n. 766, dal decreto ministeriale 22 dicembre 2022, n. 328 e dal decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 2013, n. 52.

Articolo 10

(Principi e criteri direttivi per la determinazione dei LEP relativi alla valutazione degli alunni e degli studenti)

1. Per le specifiche funzioni disciplinate dalla normativa vigente nell'ambito della valutazione degli alunni e degli studenti, il Governo esercita la delega determinando le misure atte a garantire i presupposti, i caratteri, le modalità di espressione e le finalità della valutazione periodica e finale per ciascun ciclo di istruzione, ivi compresi i criteri per l'ammissione alle classi successive, nell'ambito dell'attività relativa alla valutazione degli alunni e degli studenti del primo e del secondo ciclo di istruzione in favore della popolazione in età scolare.

2. Ai fini di cui al comma 1 sono prese in considerazione, in particolare, le funzioni disciplinate:

a) con riferimento al primo grado di istruzione, dalle disposizioni di cui ai Capi I, II e IV del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, all'ordinanza ministeriale 9 gennaio 2025, n. 3, alla raccomandazione del Consiglio UE del 22 maggio 2018, al decreto ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5;

b) con riferimento al secondo grado di istruzione, dalle disposizioni di cui agli articoli 4, 7 e 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, alla raccomandazione del Consiglio UE del 22 maggio 2018, e al decreto ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5.

Articolo 11

(Principi e criteri direttivi per la determinazione dei LEP relativi agli esami di Stato)

1. Per le specifiche funzioni disciplinate dalla normativa vigente nell'ambito degli esami di Stato del primo e del secondo ciclo di istruzione, il Governo esercita la delega determinando le misure atte a garantire i criteri che regolano il procedimento e le modalità di svolgimento dell'esame di Stato al termine di ciascun ciclo di istruzione e la conseguente attribuzione del titolo di studio, del procedimento e delle modalità di certificazione della positiva conclusione dei percorsi di istruzione, dei percorsi di istruzione e formazione professionale e delle competenze progressivamente acquisite, nonché dei criteri che regolano il procedimento e le modalità di svolgimento dell'esame di Stato per coloro che non hanno frequentato né la scuola statale né le scuole paritarie anche ai fini dell'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione¹⁶.

2. Ai fini di cui al comma 1 sono prese in considerazione, in particolare, le funzioni disciplinate dai Capi I, articoli 9 e 10, III e IV del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, dal decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 741, dal decreto ministeriale 26 novembre 2018, n. 769, dal decreto ministeriale 21 novembre 2019, n. 1095 e dal decreto ministeriale 15 giugno 2022, n. 164.

Articolo 12

(Principi e criteri direttivi per la determinazione dei LEP relativi alla formazione delle classi)

1. Per le specifiche funzioni disciplinate dalla normativa vigente nell'ambito della formazione delle classi¹⁷ della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, della scuola

¹⁶ Il Lep presente nel Rapporto 2023 individuava la popolazione tra 6 e 18 anni; nella trasposizione normativa si è fatto riferimento alla "popolazione in età scolare". Riteniamo, tuttavia, che sia opportuno che i principi e criteri riguardino anche gli esami sostenuti nell'ambito dell'istruzione degli adulti, considerato che nell'articolo in materia non vi è espresso riferimento agli esami di Stato. In conclusione, il testo qui formulato non contiene l'indicazione della popolazione di riferimento.

¹⁷ Resta da valutare l'opportunità di integrare i principi concernenti la formazione delle classi con la previsione di deroghe in caso di pluriclassi, eventualmente esplicitando tale possibilità nel principio di cui alla

secondaria di primo grado e della scuola secondaria di secondo grado, in merito all'individuazione del numero di alunni per sezione rispetto alla numerosità e alle caratteristiche della popolazione di riferimento e del territorio, il Governo esercita la delega determinando le misure atte a garantire:

a) i parametri minimi e massimi riferiti al numero degli alunni per le sezioni della scuola dell'infanzia, salvo deroghe previste per la presenza di alunni con disabilità nonché per le scuole caratterizzate da peculiari valori degli indici di *status* sociale, economico e culturale, di spopolamento e di dispersione scolastica, individuando altresì il numero massimo di alunni per sezione in caso di iscrizioni eccedenti;

b) i parametri minimi e massimi riferiti al numero degli alunni per le classi del primo anno di corso per la scuola primaria, individuando un numero minimo di alunni più ridotto nei comuni di montagna, delle piccole isole e delle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche, prevedendo deroghe al numero massimo per la presenza di alunni con disabilità e per le scuole caratterizzate da peculiari valori degli indici di *status* sociale, economico e culturale, di spopolamento e di dispersione scolastica, e individuare altresì il numero massimo di alunni per sezione in caso di iscrizioni eccedenti, nonché i criteri e le modalità di costituzione delle classi nelle istituzioni scolastiche che adottano il modello a tempo pieno, mediante la determinazione del numero complessivo delle classi sulla base del totale degli alunni iscritti;

c) i parametri minimi e massimi riferiti al numero degli alunni per le classi del primo anno di corso della scuola secondaria di primo grado, prevedendo deroghe nei comuni di montagna, delle piccole isole e delle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche, e deroghe per la presenza di alunni con disabilità nonché per le scuole caratterizzate da peculiari valori degli indici di *status* sociale, economico e culturale, di spopolamento e di dispersione scolastica, individuando altresì il numero massimo di alunni per sezione in caso di iscrizioni eccedenti;

d) i parametri minimi e massimi riferiti al numero degli alunni per le classi del primo anno di corso della scuola secondaria di secondo grado, individuando un numero minimo e un numero massimo di alunni per le classi del primo anno di corso delle sedi coordinate e delle sezioni staccate e aggregate, con riferimento alle sezioni di diverso indirizzo o

lettera e) della presente disposizione; se invece si ritenesse tale deroga riconducibile a quelle ivi già previste (“definizione di clausole di flessibilità e di fattispecie in deroga sulla formazione delle classi nonché di deroghe concernenti i limiti di età, tenendo conto della normativa vigente”), potrebbe essere opportuno segnalare – eventualmente nella relazione illustrativa - tale interpretazione, tenuto conto che la normativa vigente prevede la possibilità di costituire pluriclassi (art. 10, comma 1, e art. 11, comma 4, del DPR n. 81 del 2009) e, semmai, integrare l’elenco della normativa richiamata con tali disposizioni.

specializzazione funzionanti con un solo corso, salvo deroghe per la presenza di alunni con disabilità nonché per le scuole caratterizzate da peculiari valori degli indici di status sociale, economico e culturale, di spopolamento e di dispersione scolastica, individuando altresì il numero massimo di alunni per sezione in caso di eccedenza;

e) clausole di flessibilità e fattispecie in deroga sulla formazione delle classi nonché deroghe concernenti i limiti di età, tenendo conto della normativa vigente.

2. Ai fini di cui al comma 1 sono prese in considerazione, in particolare, le funzioni disciplinate dall'articolo 5, commi 2 e 3 e dall'articolo 9, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, dall'articolo 1, commi 344 e 345, lettere a), b) e c), della legge 30 dicembre 2021, n. 234¹⁸.

Articolo 13

(Principi e criteri direttivi per la determinazione dei LEP relativi alla formazione iniziale del personale docente, al reclutamento del personale scolastico, alla formazione in servizio e continua del personale docente e del personale dei servizi educativi per l'infanzia)

1. A garanzia dell'erogazione del servizio di istruzione e di formazione in favore della popolazione compresa nella fascia di età tra 0 e 18 anni¹⁹, per le specifiche funzioni disciplinate dalla normativa vigente nell'ambito della formazione iniziale del personale docente, del reclutamento del personale scolastico, della formazione in servizio e continua del personale docente, ai fini della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni il Governo rispetta i principi e criteri direttivi specifici di cui ai seguenti commi.

2. Con riguardo alla formazione iniziale del personale docente, ai fini dell'individuazione dello *standard* professionale minimo, anche del personale docente specializzato su posto di sostegno, il Governo esercita la delega determinando le misure atte a garantire:

a) modalità e percorsi accademici, uniformi per l'intero territorio nazionale, per l'acquisizione di *standard* professionali necessari al conseguimento dell'abilitazione

¹⁸ Si valuti l'opportunità di inserire anche l'articolo 10, commi 1 e 4, l'articolo 11, commi 1 e 4 e l'articolo 16, commi 1 e 5 del DPR n. 81 del 2009.

¹⁹ Si rimette all'amministrazione competente la valutazione circa la correttezza del riferimento alla fascia di età; in alternativa si potrebbe fare riferimento alla formula "popolazione in età scolare". Occorre verificare se tale ultima formula escluda dall'ambito di applicazione il personale docente e non della scuola d'infanzia?

all'insegnamento quale requisito necessario per la partecipazione alle procedure per l'accesso ai ruoli del personale docente, ai fini dell'individuazione dello *standard* professionale minimo del personale docente abilitato, tenuto conto della programmazione degli organici e del conseguente fabbisogno di personale docente nelle scuole statali, necessario a garantire l'erogazione del servizio in applicazione dei livelli essenziali delle prestazioni, maggiorato nel limite del 30% in relazione al fabbisogno dell'intero sistema nazionale di istruzione. I percorsi accademici di cui alla presente lettera sono differenziati per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria, per posto comune, per la scuola secondaria di primo e secondo grado, per le diverse classi di concorso;

b) il profilo professionale, uniforme per l'intero territorio nazionale, del docente specializzato nel sostegno agli alunni con disabilità, tramite la previsione di percorsi accademici finalizzati al conseguimento di detta specializzazione, la quale costituisce requisito per la partecipazione alle procedure per l'accesso ai relativi ruoli del personale docente, ai fini dell'individuazione dello *standard* professionale minimo del personale docente specializzato su posto di sostegno, tenuto conto del numero di insegnanti di ruolo che servono a coprire il fabbisogno per l'attribuzione di sostegno agli alunni con disabilità. I percorsi accademici di cui alla presente lettera, uniformi per l'intero territorio nazionale, sono differenziati per ciascun grado scolastico.

3. Con riguardo alle procedure di reclutamento del personale scolastico, il Governo esercita la delega determinando le misure atte a garantire:

a) tenuto conto dei posti vacanti e disponibili nel periodo successivo al bando di concorso, la disciplina dello svolgimento, uniforme per l'intero territorio nazionale, di:

1) procedure selettive di reclutamento del personale docente, idonee a garantire la verifica delle competenze e della capacità di insegnamento, ai fini dell'accesso ai ruoli del personale docente;

2) procedure selettive di reclutamento del personale dirigente scolastico, del Direttore dei servizi generali e amministrativi, del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, idonee a garantire la verifica delle competenze e delle capacità professionali, ai fini dell'accesso ai ruoli del personale predetto.

4. Con riguardo alla formazione in servizio e alla formazione continua del personale docente, il Governo esercita la delega determinando le misure atte a garantire:

a) nell'ambito della formazione in servizio, tenuto conto del numero di docenti annualmente assunti nei ruoli, modalità di svolgimento, uniformi per l'intero territorio nazionale, del percorso relativo al periodo di formazione e prova del personale scolastico, antecedente alla conferma nei ruoli;

b) nell'ambito della formazione continua del personale docente, tenuto conto del numero di insegnanti, modalità, uniformi per l'intero territorio nazionale, di aggiornamento professionale, di formazione continua del personale scolastico e relative modalità di verifica.

5. Ai fini di cui ai commi 2, 3 e 4 sono prese in considerazione, in particolare, le funzioni disciplinate²⁰:

a) con riguardo alla formazione iniziale del personale docente di cui al comma 2, dagli articoli 44, 45 e 46 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, dal decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dal decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, dal decreto ministeriale 30 novembre 2012, dal decreto ministeriale 25 marzo 2013, n. 81, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2023 e dall'articolo 4, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;

b) con riguardo alle procedure di reclutamento del personale scolastico di cui al comma 3, dagli articoli 44 e 46 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, dall'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, dal decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dal decreto ministeriale 16 agosto 2022, n. 226, dal decreto ministeriale 25 marzo 2013, n. 81, dal decreto ministeriale 30 novembre 2012 e dal decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249;

c) con riguardo alla formazione in servizio e alla formazione continua del personale docente di cui al comma 4, dagli articoli 44, 45 e 46 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, dall'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, dal decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dal decreto ministeriale 16 agosto 2022, n. 226, dal

²⁰ Si valuti l'opportunità di eliminare dall'elencazione i riferimenti a quelle disposizioni del d. l. 30 aprile 2022, n. 36 (art. 44 e 46) che apportano modifiche a disposizioni comunque richiamate (d.lgs. n. 59 del 2017).

decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, dal decreto ministeriale 30 novembre 2012 e dal decreto ministeriale 25 marzo 2013, n. 81.

Articolo 14

(Principi e criteri direttivi per la determinazione dei LEP relativi al pluralismo scolastico)

1. Per le specifiche funzioni disciplinate dalla normativa vigente nell'ambito della normativa volta ad assicurare il pluralismo scolastico, la parità e l'equipollenza di trattamento in favore della popolazione ricompresa nella fascia di età tra 3 e 18 anni, il Governo esercita la delega determinando le misure atte a garantire, tenuto conto del numero di alunni iscritti alle scuole paritarie:

a) criteri, uniformi su tutto il territorio nazionale, per il riconoscimento a tutti i bambini della scuola dell'infanzia nonché agli alunni del primo e del secondo ciclo di istruzione di un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle istituzioni scolastiche statali, assicurando, mediante una offerta formativa omogenea, la parità di trattamento tra i frequentanti delle scuole statali e non statali;

b) requisiti e modalità, uniformi su tutto il territorio nazionale, per il riconoscimento della parità scolastica ai fini dell'attuazione del pluralismo costituzionalmente garantito.

2. Ai fini di cui al comma 1 sono prese in considerazione, in particolare, le funzioni disciplinate dalla legge 10 marzo 2000, n. 62, dall'articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dal decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dai decreti legislativi 13 aprile 2017, n. 62, n. 65 e n. 66, dal decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250²¹, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, dal decreto ministeriale 10 ottobre 2008, n. 83, dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 389, dal decreto ministeriale 29 novembre 2007, n. 267, dal decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n. 23, dal decreto ministeriale 10 ottobre 2008, n. 84 e dal decreto ministeriale 27 agosto 2020, n. 108.

²¹ Il decreto-legge interviene in una pluralità di materie. Potrebbe essere preferibile individuare gli articoli relativi al pluralismo scolastico.

Articolo 15

(Principi e criteri direttivi per la determinazione dei LEP relativi all'inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali)

1. Per le specifiche funzioni disciplinate dalla normativa vigente nell'ambito della normativa volta ad assicurare l'inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali e, segnatamente, degli alunni con disabilità, con disturbi specifici dell'apprendimento ovvero con svantaggio socio-economico, linguistico e culturale, il Governo esercita la delega determinando le misure atte a garantire:

a) attività finalizzate a garantire l'inclusione scolastica e la pari dignità tra tutti i soggetti, promuovendo strategie educative e didattiche mirate allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno nel rispetto del diritto all'autodeterminazione e all'accomodamento ragionevole, nella prospettiva della migliore qualità di vita attraverso lo sviluppo di ambienti di apprendimento appropriati ed adeguati a valorizzare le peculiarità di ciascuno e tramite la definizione e la condivisione del progetto individuale fra scuole, famiglie e altri soggetti, pubblici e privati, operanti sul territorio²²;

b) attività finalizzate ad assicurare processi di formazione continua, aggiornata in tema di integrazione e inclusione scolastica per tutto il personale scolastico;

c) attività finalizzate ad assicurare la presenza di personale docente specializzato sul sostegno agli alunni con disabilità;

d) attività finalizzate ad assicurare l'assistenza specialistica per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità.

2. Ai fini di cui al comma 1 sono prese in considerazione, in particolare, le funzioni disciplinate dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, dal decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dagli articoli 135, 136, 137, 138 e 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, dalla legge 8 ottobre 2010, n. 170, dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, dal decreto

²² Si valuti la seguente formulazione alternativa: «individuare le attività finalizzate a garantire l'inclusione scolastica e la pari dignità tra tutti i soggetti, promuovendo strategie educative e didattiche mirate allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e azioni positive finalizzate ai processi di integrazione e inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali»;».

interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182, dall'articolo 11 del decreto legge 31 maggio 2024, n. 71 e dall'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

Articolo 16

(Principi e criteri direttivi per la determinazione dei LEP relativi al diritto allo studio)

1. Per le specifiche funzioni disciplinate dalla normativa vigente nell'ambito della programmazione degli interventi per il sostegno al diritto allo studio degli studenti, il Governo esercita la delega determinando le misure atte a garantire, tenuto conto del numero di alunni frequentanti il sistema nazionale di istruzione, criteri e modalità, uniformi su tutto il territorio nazionale, per l'erogazione dei servizi, gratuiti o con contribuzione familiare sulla base dei differenti requisiti reddituali, secondo le previsioni di legge.

2. Ai fini di cui al comma 1 sono prese in considerazione, in particolare, le funzioni disciplinate dagli articoli da 1 a 10 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, dagli articoli 1 e 2 della legge 10 agosto 1964, n. 719, dal decreto ministeriale 7 dicembre 1999, n. 547, dall'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dall'articolo 1, commi 628 e 629, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dall'articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e dall'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Articolo 17

(Principi e criteri direttivi per la determinazione dei LEP relativi all'edilizia scolastica)

1. Per le specifiche funzioni disciplinate dalla normativa vigente nell'ambito dell'edilizia scolastica, il Governo esercita la delega determinando le misure atte a garantire:

a) la determinazione, al fine di assicurare la funzionalità e la programmazione degli interventi di edilizia scolastica, tenuto conto del numero di plessi necessari per il numero di classi formate in base alla popolazione studentesca censita nonché dei parametri relativi al dimensionamento, alla localizzazione e alle caratteristiche dei plessi:

1) di criteri e parametri che assicurano lo sviluppo qualitativo e una collocazione sul territorio degli edifici scolastici adeguati alla costante evoluzione delle dinamiche formative,

culturali, economico-sociali e demografiche, garantendo il benessere psicofisico degli studenti;

2) di norme tecniche-quadro, contenenti gli indici minimi e massimi di funzionalità urbanistica, edilizia e didattica indispensabili a garantire indirizzi progettuali di riferimento adeguati e omogenei sul territorio nazionale;

3) di criteri, indirizzi, procedimenti e modalità relative alla programmazione degli interventi di edilizia scolastica;

4) di criteri e modalità per la trasparenza e la conoscibilità dei dati relativi agli investimenti relativi al patrimonio immobiliare destinato all'edilizia scolastica;

b) al fine di assicurarne l'adeguamento strutturale, tenuto conto del numero di plessi adibiti a edifici scolastici, la determinazione di requisiti, criteri, procedimenti e modalità per l'adeguamento degli edifici scolastici, su tutto il territorio nazionale, al rispetto dei presupposti in tema di:

1) disciplina antincendio, igiene e sanità degli ambienti;

2) eliminazione delle barriere architettoniche;

3) sicurezza sui luoghi di lavoro.

2. Ai fini di cui al comma 1 sono prese in considerazione, in particolare, le funzioni disciplinate dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 e 11 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, dal decreto ministeriale 18 dicembre 1975, dal decreto interministeriale 11 aprile 2013 e dalle relative linee guida, nonché dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, dagli articoli 14 e 16 della legge 5 marzo 1990, n. 46, dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dal decreto ministeriale 26 agosto 1992, dal decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, dall'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128²³.

Articolo 18

(Principi e criteri direttivi per la determinazione dei LEP relativi all'innovazione digitale)

²³ Si potrebbe valutare l'inserimento anche dell'art. 10 del decreto-legge n. 104 del 2013; dell'art. 6 della legge n.23 del 1996; del decreto-legge n. 179 del 2012.

1. Per le specifiche funzioni disciplinate dalla normativa vigente nell'ambito dell'innovazione digitale, il Governo esercita la delega determinando le misure atte a garantire:

a) criteri, indirizzi, programmi, anche di investimento, al fine di consentire la digitalizzazione degli ambienti e degli strumenti di apprendimento per lo sviluppo delle competenze e la fruizione del diritto all'istruzione, tenuto conto del numero di istituzioni scolastiche autonome, di plessi scolastici, di studenti iscritti e della dotazione organica di personale scolastico, finalizzati ad assicurare:

1) misure volte a sviluppare e migliorare le competenze digitali degli studenti e rendere le tecnologie digitali strumenti didattici di ausilio alla costruzione dei più efficaci ambienti di apprendimento;

2) misure volte a sviluppare le competenze di cittadinanza digitale;

3) misure volte a potenziare gli strumenti didattici e laboratoriali volti a migliorare la formazione e i processi di innovazione del personale scolastico e della comunità delle istituzioni scolastiche;

4) strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la *governance*, la trasparenza e la condivisione di dati nonché lo scambio di informazioni tra dirigenti, docenti e studenti e tra istituzioni scolastiche ed educative e articolazioni amministrative ministeriali o di altro tipo;

5) misure volte a favorire la formazione dei docenti per l'innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale per l'insegnamento, l'apprendimento e la formazione delle competenze lavorative, cognitive e sociali degli studenti;

6) l'adozione di testi didattici in formato digitale nonché per produrre e diffondere opere e materiali per la didattica, realizzati anche autonomamente dagli istituti scolastici;

b) il diritto alla connessione veloce e sicura per tutti gli studenti del sistema educativo di istruzione e formazione, nonché degli indirizzi, degli strumenti e dei programmi volti a consentire l'utilizzo della flessibilità didattica e della didattica digitale integrata, in presenza di circostanze eccezionali e di difficoltà, anche territoriali, che non permettono di garantire la continuità didattica in presenza, al fine di garantire su tutto il territorio nazionale il diritto alla connessione veloce e sicura per lo sviluppo delle competenze degli studenti e per la fruizione del diritto all'istruzione in favore della popolazione ricompresa nella fascia di età tra 0 e 18 anni, tenuto conto dei diversi contesti territoriali nonché del numero di studenti iscritti al sistema nazionale di istruzione e formazione.

2. Ai fini di cui al comma 1 sono prese in considerazione, in particolare, le funzioni disciplinate dagli articoli 1, comma 1, 58, 62 e 137, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dagli

articoli 2, 6 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, nonché al decreto ministeriale 7 agosto 2020, n. 89²⁴.

Articolo 19

(Principi e criteri direttivi per la determinazione dei LEP relativi all'istruzione degli adulti)

1. Per le specifiche funzioni disciplinate dalla normativa vigente nell'ambito dell'istruzione degli adulti, il Governo esercita la delega determinando le misure atte a garantire i caratteri, le finalità e le modalità per i percorsi relativi all'acquisizione delle competenze legate al diritto-dovere di istruzione degli adulti a garanzia del diritto allo studio e della libertà di insegnamento e ai fini di assicurare il servizio di istruzione degli adulti in favore della popolazione che non ha assolto l'obbligo di istruzione o che non è in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, nonché al fine dell'erogazione dei percorsi finalizzati al conseguimento del titolo di studio a conclusione del primo e al secondo ciclo di istruzione e all'apprendimento della lingua italiana, tenuto conto della popolazione potenziale di riferimento rispetto ai livelli di istruzione conseguiti sul territorio.

2. Ai fini di cui al comma 1 sono prese in considerazione, in particolare, le funzioni disciplinate dall'articolo 64, comma 4, lettera *f*), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dall'articolo 4, commi da 51 a 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dal decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263 e dal decreto interministeriale 12 marzo 2015.

²⁴ Si valuti l'inserimento anche dell'articolo 8 della legge n. 158/2017, che definisce lo sviluppo della rete a banda ultralarga e i programmi di e-government al fine di raggiungere l'obiettivo fissato dall'Agenda digitale europea; "Strategia Italiana per la Banda Ultra Larga Verso la Gigabit Society", approvata il 25 maggio 2021 dal Comitato interministeriale per la transizione digitale (CITD).

Capo III

RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA E SOSTEGNO ALL'INNOVAZIONE PER I SETTORI PRODUTTIVI

Articolo 20

(Principi e criteri direttivi per la determinazione dei LEP relativi alla ricerca scientifica e tecnologica e al sostegno all'innovazione per i settori produttivi)

1. Per le specifiche funzioni disciplinate dalla normativa vigente nella materia “ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi”, di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, il Governo esercita la delega per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni osservando, oltre ai principi e criteri direttivi generali elencati all'articolo 2, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) con riguardo alle funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica nazionale, determinare misure finalizzate a garantire:

1) la promozione della collaborazione tra i soggetti pubblici della ricerca e tra questi ed i soggetti privati, al fine di incentivare lo sviluppo di clusters tecnologici nazionali e di laboratori pubblico-privati;

2) la valorizzazione e la promozione della ricerca scientifica e applicata e dell'innovazione, anche al fine di promuovere uno sviluppo agricolo e rurale sostenibile e di utilizzare a scopi produttivi e di tutela le zone marginali e svantaggiate del territorio nazionale e i sistemi acquei; l'individuazione di processi produttivi e tecniche di gestione innovativi anche attraverso miglioramenti genetici ed applicazione e controllo delle biotecnologie;

3) la formulazione, la predisposizione e l'attuazione dei programmi operativi nazionali per la ricerca e l'alta formazione cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei e dai fondi nazionali per la politica di coesione;

4) la ricerca scientifica in materia sanitaria;

5) la promozione, lo sviluppo, il monitoraggio e la valutazione dei risultati nel campo della ricerca scientifica e tecnologica in materia sanitaria e dei processi sperimentali per l'innovazione;

6) il finanziamento e il cofinanziamento pubblico-privato della ricerca in sanità;

7) la valorizzazione del talento e dell'impulso all'inserimento dei ricercatori in sanità, anche attraverso la collaborazione con altri enti italiani, esteri e internazionali;

8) la promozione e il supporto alla creazione di reti di eccellenza di ricerca e di assistenza, anche attraverso l'individuazione di criteri e indicatori internazionalmente riconosciuti e loro inserimento nelle reti nazionali e internazionali di alta specialità e tecnologia;

9) la realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione per la transizione ecologica e circolare negli ambiti del Green New Deal italiano;

b) con riguardo alle funzioni di sostegno all'innovazione per i settori produttivi, anche al fine della promozione e del sostegno della ricerca delle imprese, determinare misure finalizzate a garantire:

1) l'agevolazione della ricerca delle imprese e di altri soggetti pubblici e privati in ambito nazionale anche sulla base di accordi internazionali;

2) la valorizzazione e la promozione della ricerca scientifica e applicata e l'innovazione, anche al fine di promuovere uno sviluppo agricolo e rurale sostenibile e di utilizzare a scopi produttivi e di tutela le zone marginali e svantaggiate del territorio nazionale e i sistemi acquei; l'individuazione processi produttivi e tecniche di gestione innovativi anche attraverso miglioramenti genetici ed applicazione e controllo delle biotecnologie;

3) la formulazione, la predisposizione e l'attuazione dei programmi operativi nazionali per la ricerca e l'alta formazione cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei e dai fondi nazionali per la politica di coesione;

4) il completamento degli interventi speciali nelle aree meridionali, anche ai sensi della normativa relativa agli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

5) il finanziamento e il cofinanziamento pubblico-privato della ricerca in sanità;

6) politiche di sviluppo per l'innovazione tecnologica nei settori produttivi;

7) politiche di incentivazione per la ricerca applicata e l'alta tecnologia;

8) politiche per la promozione e lo sviluppo del commercio elettronico;

9) interventi agevolativi a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei processi produttivi nell'ambito dell'economia circolare;

10) il sostegno e la reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia;

11) agevolazioni dirette a sostenere la realizzazione dei progetti di trasformazione tecnologica;

12) il sostegno alla creazione di micro e piccole imprese a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile e lo sviluppo attraverso migliori condizioni per l'accesso al credito.

2. Ai fini di cui al comma 1 sono prese in considerazione, in particolare, le funzioni disciplinate:

a) con riguardo alle funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica nazionale, dall'articolo 1, comma 872, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'articolo 1, comma 311, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

b) con riguardo alle funzioni di sostegno all'innovazione per i settori produttivi, anche al fine della promozione e del sostegno della ricerca delle imprese, dall'articolo 12-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dall'articolo 61 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dall'articolo 1, commi da 85 a 87, della legge 27 dicembre 2019, n. 60, dall'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dall'articolo 1, comma 226, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dall'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dagli articoli 26 e 29, commi da 5 a 8, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dal decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181 e dal titolo I, capo 01, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185.

Capo IV
ALIMENTAZIONE

Articolo 21

(Principi e criteri direttivi per la determinazione dei LEP relativi all'alimentazione)

1. Per le specifiche funzioni disciplinate dalla normativa vigente nella materia “alimentazione”, di cui all’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nell’esercizio della delega per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali elencati all’articolo 2, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) determinare misure finalizzate a garantire la sicurezza alimentare, mediante in particolare:

- 1) il monitoraggio e il controllo della salubrità dei prodotti alimentari;
- 2) la prevenzione dei rischi derivanti da prodotti agroalimentari;
- 3) le attività di monitoraggio e verifica della salubrità di prodotti fitosanitari e la conformità dei residui di antiparassitari ai limiti massimi stabiliti dalla legge;
- 4) l’adeguato finanziamento del sistema di controlli distribuito e organizzato sul territorio;
- 5) le attività di ispezione, controllo e verifica finalizzata alla prevenzione per garantire la sicurezza alimentare e il rispetto delle norme di igiene e di conservazione;
- 6) le attività di controllo con riferimento a prodotti alimentari ottenuti con tecnologie innovative e ancora da verificare;
- 7) la gestione del sistema di segnalazione e risposta in caso di allarme con riferimento ai prodotti alimentari;
- 8) il rispetto dei criteri e degli standard tecnici stabiliti per i prodotti alimentari per diete particolari a beneficio dei relativi soggetti;
- 9) l’accesso, su tutto il territorio nazionale, fatta eccezione per le zone non abitate, alla rete idrica per il trasporto e la fornitura di acqua potabile;
- 10) l’erogazione e la distribuzione di alimenti al fine di sostenere i bisognosi.

b) determinare misure finalizzate a garantire la fruizione del servizio di mensa scolastica, il rispetto delle norme di igiene, conservazione e composizione degli alimenti e dei pasti nonché la qualità dei prodotti alimentari nell’ambito del servizio di ristorazione scolastica per

la scuola dell'infanzia e la scuola primaria, in favore della popolazione di età ricompresa tra 0 e 11 anni, mediante in particolare:

1) la previsione di una percentuale minima di mense scolastiche sul territorio comunale, garantendo a ogni bambino che frequenti la scuola dell'infanzia il diritto di accedere a un servizio di mensa scolastica di qualità, con costi di funzionamento coperti almeno per il 50% dalla fiscalità generale, costi di compartecipazione in base al criterio dell'universalismo selettivo e costi predefiniti non superiori a un massimo della tassa da pagare per la fruizione del servizio;

2) la previsione di norme di igiene e relative alla conservazione, trasporto e trasformazione degli alimenti;

3) la previsione, nell'ambito delle procedure di appalto, di criteri predefiniti posti a salvaguardia della qualità, salubrità e gradimento dei cibi per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente; di clausole obbligatorie che includano: requisiti degli alimenti; prevenzione e gestione delle eccedenze alimentari; prevenzione dei rifiuti e altri requisiti dei materiali e oggetti destinati al contatto diretto con gli alimenti; di criteri premianti quali: chilometro zero e filiera corta; attuazione di soluzioni per diminuire gli impatti ambientali della logistica; verifica delle condizioni di lavoro lungo le catene di fornitura;

c) determinare misure finalizzate ad assicurare, nell'ambito della tutela dei consumatori, la qualità alimentare dei prodotti da agricoltura di biologica, mediante in particolare prescrizioni normative o regolatorie che assicurino:

1) l'armonizzazione, la razionalizzazione e la regolazione del sistema dei controlli e di certificazione delle attività di produzione, trasformazione, commercializzazione, importazione di prodotti ottenuti secondo il metodo di agricoltura biologica e la relativa disciplina sanzionatoria;

2) la verifica del mantenimento dei requisiti degli organismi di controllo, dell'efficacia e dell'efficienza delle procedure di controllo, dell'imparzialità e del comportamento non discriminatorio per l'accesso degli operatori nel sistema;

3) la corretta applicazione delle disposizioni impartite al momento dell'autorizzazione secondo la procedura di controllo standard;

4) adeguate garanzie di oggettività e imparzialità da parte delle autorità di controllo, le quali dovranno disporre di personale qualificato e delle risorse necessarie per lo svolgimento delle loro funzioni;

d) determinare misure che assicurino la trasparenza, la qualità alimentare, la tutela della concorrenza nonché dell'accesso al cibo nella produzione, commercializzazione e trasporto

dei prodotti alimentari e dei mangimi, nonché i controlli merceologici e documentali e l'esercizio di poteri ispettivi e sanzionatori;

e) determinare misure a garanzia dell'igiene e della sicurezza degli alimenti, mediante prescrizioni normative e regolatorie che assicurino un'efficace e uniforme attività di controllo finalizzata alla prevenzione dei rischi e alla sicurezza alimentare, garantendo l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.

2. Ai fini di cui al comma 1 sono prese in considerazione, in particolare, le funzioni disciplinate:

a) per la sicurezza alimentare, dagli articoli 1, 4, 5, 6 e 50 del regolamento (CE) n. 178/2002, dai regolamenti (CE) n. 852/2004 e n. 853/2004, dal regolamento (UE) 2017/625, dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 197, dalla decisione CE C (2022) 9029 del 1° dicembre 2022, dall'articolo 1, comma 236, della legge 25 giugno 2003, n. 155 e dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147;

b) per il servizio di mensa scolastica, dall'articolo 4, commi 5, *5-bis* e *5-quater*, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e dall'articolo 7, comma 41, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

c) per la tutela dei consumatori, dalla legge 28 luglio 2016, n. 154, dagli articoli 1, 2 e 3 della legge 12 agosto 2016, n. 170, dal decreto legislativo 6 ottobre 2023, n. 148 e dal regolamento (UE) n. 2018/848;

d) per la trasparenza, la qualità alimentare, la tutela della concorrenza nonché l'accesso al cibo nella produzione, commercializzazione e trasporto dei prodotti alimentari e dei mangimi, nonché per i controlli merceologici e documentali e l'esercizio di poteri ispettivi e sanzionatori, dal decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231, dal regolamento (UE) n. 1169/2011 e dagli articoli da 3 a 26 della direttiva 2011/91/UE²⁵;

e) per l'igiene e la sicurezza degli alimenti, dal decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 e dagli articoli 1, 4, 5, 9 e 23 del regolamento UE 2017/625.

²⁵ Verificare la correttezza di questo riferimento normativo indicato dal CLEP.

Capo V
ORDINAMENTO SPORTIVO

Articolo 22

(Principi e criteri direttivi per la determinazione di LEP relativi all'ordinamento sportivo)

1. Per le specifiche funzioni disciplinate dalla normativa vigente nella materia “ordinamento sportivo”, di cui all’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nell’esercizio della delega per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali elencati all’articolo 2, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) con riguardo alla promozione e al sostegno dell’attività sportiva, determinare misure finalizzate a:

1) sostenere il movimento sportivo italiano, garantendo la massima diffusione, efficacia e omogeneità dei relativi interventi, al fine di assicurare il diritto all’esercizio della pratica sportiva;

2) potenziare le discipline motorie e lo sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, garantendo agli studenti il diritto all’esercizio della pratica sportiva, tanto in ambito scolastico quanto attraverso misure di tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica;

3) garantire l’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria, assicurando la graduale e uniforme presenza di personale docente specializzato;

4) potenziare le possibilità di accesso alla pratica sportiva delle persone con disabilità, anche mediante l’adeguamento delle attrezzature sportive, l’uso di ausili per lo sport e la formazione del personale dei servizi educativi e sociali;

b) con riguardo alla disciplina degli impianti e delle attrezzature sportive, determinare misure finalizzate ad assicurare, nel rispetto dei criteri e requisiti in materia di costruzione, ristrutturazione, gestione e sicurezza degli impianti sportivi, la disponibilità di palestre, impianti e attrezzature sportive adeguate.

2. Ai fini di cui al comma 1 sono prese in considerazione, in particolare, le funzioni disciplinate dagli articoli 8, comma 1, lettera *e)*, e 13, comma 1, lettera *a)*, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dall’articolo 1, comma 7, della legge 13 luglio 2015, n. 107,

dall'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e dall'articolo 1, comma 329, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Capo VI
GOVERNO DEL TERRITORIO

Articolo 23
(Oggetto)

1. Per le specifiche funzioni disciplinate dalla normativa vigente nella materia “governo del territorio”, di cui all’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, il Governo esercita la delega per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni osservando, oltre ai principi e criteri direttivi generali elencati all’articolo 2, anche i principi e criteri direttivi specifici stabiliti dal presente Capo.

Articolo 24
(Principi e criteri direttivi per la determinazione dei LEP relativi alla pianificazione urbanistica)

1. Per le specifiche funzioni disciplinate dalla normativa vigente con riferimento alla pianificazione urbanistica e paesaggistica, al fine di tutelare l’ordinato assetto del territorio e l’ordinato esercizio delle attività di trasformazione dei suoli, a favore di tutta la popolazione, il Governo esercita la delega determinando le misure atte a garantire:

a) la redazione, da parte dello Stato e delle Regioni²⁶, dei piani paesaggistici ovvero dei piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici ai fini della valorizzazione del paesaggio e della promozione della conoscenza del territorio, a favore di tutta la popolazione;

²⁶ Può valutarsi di riferire tale obbligo di pianificazione alla pubblica amministrazione in genere (basterebbe eliminare il riferimento alle Regioni), atteso che l’articolo 135 pone l’obbligo del piano in capo sia allo Stato sia alla Regione. Valutare l’inserimento delle parole “dello Stato e” prima delle parole “delle Regioni”, atteso che l’articolo 135 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, al comma 1, afferma che “Lo Stato e le regioni assicurano che tutto il territorio sia adeguatamente conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito in ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti che lo costituiscono. A tale fine le regioni sottopongono a specifica normativa d'uso il territorio mediante piani paesaggistici, ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, entrambi di seguito denominati: "piani paesaggistici". L'elaborazione dei piani paesaggistici avviene congiuntamente tra Ministero e regioni, limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d), nelle forme previste dal medesimo articolo 143.”

b) la redazione, da parte delle Regioni, dei piani territoriali di coordinamento;

c) la redazione, da parte dei Comuni, dei piani regolatori, volti ad indicare:

1) la rete delle principali vie di comunicazione stradali, ferroviarie e navigabili e dei relativi impianti;

2) la divisione in zone del territorio comunale con la precisazione delle zone destinate all'espansione dell'aggregato urbano e la determinazione dei vincoli e dei caratteri da osservare in ciascuna zona;

3) le aree destinate a formare spazi di uso pubblico o sottoposte a speciali servitù;

4) le aree da riservare a edifici pubblici o di uso pubblico nonché ad opere ed impianti di interesse collettivo o sociale;

5) i vincoli da osservare nelle zone a carattere storico, ambientale, paesistico;

6) le norme per l'attuazione del piano;

d) la redazione, da parte dei Comuni sprovvisti di piano regolatore, di un programma di fabbricazione da includere nel proprio regolamento edilizio;

e) la redazione con apposita procedura, da parte dei Comuni, dei piani particolareggiati di esecuzione del piano regolatore generale;

f) la redazione, da parte dei Comuni, dei piani di lottizzazione e dei piani esecutivi convenzionati quale presupposto alla realizzazione di insediamenti edilizi;

g) la redazione, da parte dei Comuni, dei piani per il recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente, finalizzati a rimuovere situazioni di degrado e riqualificare il patrimonio edilizio-urbanistico esistente;

h) nella pianificazione paesaggistica da parte delle Regioni e nello svolgimento delle attività di redazione dei piani, l'individuazione di un responsabile del procedimento, la garanzia della conclusione dello stesso entro il termine prefissato, la misurazione dei tempi effettivi di conclusione dello stesso e la garanzia dell'accesso alla documentazione amministrativa e la facoltà per i soggetti aventi titolo di presentare osservazioni.

2. Ai fini di cui al comma 1 sono prese in considerazione, in particolare, le funzioni disciplinate dagli articoli 7, 9, 13, 14, 28 e 34 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, dall'articolo 1 del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, dall'articolo 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457, dall'articolo 29, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dall'articolo 01 del decreto-legge 20 settembre 2015, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre

2015, n. 182, dagli articoli 6, comma 1, 131, comma 5, 135, 143, 144 e 145²⁷ del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Articolo 25

(Principi e criteri direttivi per la determinazione dei LEP relativi all'attività edilizia)

1. Per le specifiche funzioni disciplinate dalla normativa vigente con riferimento all'attività edilizia, il Governo esercita la delega determinando le misure atte a garantire:

a) l'istituzione, da parte di tutti i comuni, di un ufficio denominato sportello unico per l'edilizia, punto di raccordo tra il privato e le amministrazioni, il quale rilascia i titoli abitativi a chi abbia titolo per richiederli e che cura tutti i rapporti fra il privato, l'amministrazione e, ove occorra, le altre amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio oggetto della richiesta di permesso o di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA);

b) la possibilità di svolgere una serie di interventi edilizi senza la necessità di richiedere autorizzazioni all'ente comunale o di depositare documenti, ferma restando la necessità di rispettare le normative di settore comunque incidenti sulla disciplina dell'attività edilizia;

c) la possibilità di svolgere attività edilizie subordinate alla comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai Servizi unificati per l'edilizia (SUE), da parte di chiunque voglia effettuare interventi di manutenzione straordinaria che non hanno ad oggetto le parti strutturali dell'edificio, ovvero per quegli interventi edilizi non classificabili come edilizia libera e nemmeno soggetti a SCIA o a permesso di costruire;

d) la possibilità di effettuare specifici interventi edilizi nelle aree sprovviste di pianificazione urbanistica;

e) il rispetto del termine di conclusione del procedimento di rilascio del permesso di costruire con l'adozione del provvedimento finale entro trenta giorni dalla formulazione della proposta di provvedimento;

²⁷ Si precisa che tale LEP include anche quello già presente nella tabella elaborata dal Sottogruppo n. 3, laddove si faceva riferimento alla pianificazione paesaggistica in chiave, però, di valorizzazione del paesaggio. Secondo le istruzioni del Presidente Cassese, 'prevarrebbe' dunque questo LEP che presenta un contenuto più analitico, poiché contempla la pianificazione paesaggistica nella sua interezza. Al riguardo, pare opportuno inserire anche i riferimenti agli articoli 143 e 145 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

f) la formazione del silenzio assenso nel caso di decorso del termine per il rilascio del permesso di costruire e in mancanza di diniego motivato da parte del responsabile del procedimento;

g) la possibilità di realizzare interventi edilizi mediante la presentazione della SCIA ai SUE da chiunque intenda svolgere interventi aventi ad oggetto le parti strutturali dell'edificio;

h) il rilascio del permesso di costruire convenzionato, necessario per realizzare specifici interventi edilizi, attraverso la sottoscrizione di una convenzione da parte dell'amministrazione pubblica e del soggetto privato attuatore;

i) la possibilità di ricostruzione, nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti, in caso di demolizione e ricostruzione di edifici;

l) il riconoscimento del diritto di tutti gli interessati di non essere destinatari di richieste di documenti, informazioni e dati già in possesso della p.a. ai fini del rilascio dei titoli edilizi;

m) la riduzione o esonero del contributo di costruzione nel caso di edilizia convenzionata abitativa;

n) la comunicazione al soggetto interessato, da parte dello sportello unico, del nominativo del responsabile unico del procedimento (RUP) avente ad oggetto il permesso di costruire, entro dieci giorni dalla domanda;

o) la formulazione da parte del RUP, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda del permesso di costruire, di una proposta di provvedimento su tale domanda;

p) la facoltà dell'interessato di chiedere il rilascio di permesso di costruire per la realizzazione degli interventi di cui al capo III del DPR n. 380/2001, senza obbligo del pagamento del contributo di costruzione di cui all'articolo 16 del medesimo DPR;

q) il riconoscimento del diritto del soggetto interessato di richiedere l'acquisizione allo sportello unico di tutti gli atti di assenso, nel caso di applicazione del regime SCIA;

r) il riconoscimento del diritto all'utilizzazione temporanea di edifici ed aree sia di proprietà privata sia di proprietà pubblica per usi diversi da quelli consentiti e che rispondano a finalità di interesse pubblico o generale;

s) la possibilità di apportare modifiche esecutive al di fuori del rispetto delle misure progettuali contenute nel titolo abilitativo, nei limiti del 2%;

t) il rilascio, da parte del responsabile del competente ufficio comunale, del permesso in sanatoria e conclusione del procedimento entro sessanta giorni dalla richiesta;

u) la facoltà di sopraelevazione di un piano negli edifici in muratura già esistenti, dietro certificazione dell'ufficio tecnico regionale competente, il quale deve certificarne la sicurezza strutturale;

v) il rilascio del permesso di costruire da parte del SUE, ove necessario ad eseguire gli interventi di nuova costruzione, ristrutturazione urbanistica e ristrutturazione edilizia con modifiche rilevanti dell'unità immobiliare, a chiunque abbia titolo per richiederlo, in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente.

2. Ai fini di cui al comma 1 sono prese in considerazione, in particolare, le funzioni disciplinate dagli articoli 2-*bis*, comma 1-*ter*, 5, comma 1, 6, 6-*bis*, 9, 9-*bis*, comma 1, da 10 a 13, 17, 20, commi 2, 3, 6 e 8, 22, 23-*bis*, 23 *quater*, 28-*bis*, 34-*bis*, 36 e 90 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al DPR 6 giugno 2001, n. 380, nonché, con riguardo alle funzioni indicati nelle lettere e), f), g), l), m) e n), dall'articolo 29, commi 2-*bis* e 2-*ter*, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Articolo 26

(Principi e criteri direttivi per la determinazione dei LEP relativi agli standard urbanistici)

1. Per le specifiche funzioni disciplinate dalla normativa vigente con riferimento agli *standard* urbanistici, il Governo esercita la delega determinando le misure atte a garantire, ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, i limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e di rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi.

2. Ai fini di cui al comma 1 sono prese in considerazione, in particolare, le funzioni disciplinate dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, emanato ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, della legge 6 agosto 1967, n.765.

Capo VII
PORTI E AEROPORTI CIVILI

Articolo 27

(Principi e criteri direttivi per la determinazione dei LEP relativi a porti e aeroporti civili)

1. Per le specifiche funzioni disciplinate dalla normativa vigente nella materia “porti e aeroporti civili”, di cui all’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nell’esercizio della delega per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali elencati all’articolo 2, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) determinare le misure finalizzate a garantire, nella gestione sia diretta che indiretta, livelli minimi della qualità dei servizi di trasporto aeroportuali, marittimi e portuali, ferroviari e di trasporto su strada, nazionali e locali, in particolare ove connotati da oneri di servizio pubblico, sulla base di caratteristiche territoriali di domanda e offerta e in relazione ai diversi tipi di servizio e alle diverse infrastrutture;

b) nell’ambito dei servizi aeroportuali, determinare le misure atte a garantire la tutela dei diritti dei passeggeri in caso di disservizio, l’accessibilità dei servizi aeroportuali e di trasporto aereo alle persone a mobilità ridotta (PMR), l’assistenza a terra, i controlli di sicurezza sui passeggeri stessi, sui bagagli e sulle merci;

c) nell’ambito dei servizi marittimi e portuali, determinare le misure atte a garantire la tutela dei diritti dei passeggeri in caso di disservizio, il diritto a ricevere informazioni sul viaggio e sui diritti del passeggero, il diritto di informazione sulle condizioni di accessibilità dei mezzi di trasporto via mare o per vie navigabili interne, l’accessibilità dei servizi marittimi e portuali alle PMR, condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto passeggeri via mare.

2. Ai fini di cui al comma 1 sono prese in considerazione, in particolare, le funzioni disciplinate dal regolamento (CE) n. 261/2004, dal regolamento (CE) n. 1107/2006, dal Regolamento (UE) 2021/782²⁸, dal regolamento (UE) n. 1177/2010, dal regolamento (UE) n.

²⁸ Il CLEP indica invece il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 23 ottobre 2007, n. 1371, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, che risulta abrogato a decorrere dal 7 giugno 2023, dall’art. 40, par. 1, del Regolamento 29 aprile 2021, n. 2021/782/UE.

181/2011, dalle delibere dell’Autorità di regolazione dei trasporti n. 48/2017, n. 16/2018, n. 96/2018, n. 106/2018, n. 28/2021 e n. 146/2023²⁹.

Capo VIII

GRANDI RETI DI TRASPORTO E DI NAVIGAZIONE

Articolo 28

(Principi e criteri direttivi per la determinazione dei LEP relativi alle grandi reti di trasporto e di navigazione)

1. Per le specifiche funzioni disciplinate dalla normativa vigente nella materia “grandi reti di trasporto e di navigazione”, di cui all’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nell’esercizio della delega per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali elencati all’articolo 2, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) con riguardo ai servizi ferroviari, al trasporto su strada e alle connesse infrastrutture, determinare le misure atte a:

1) garantire livelli minimi di qualità dei servizi di trasporto, sia da parte dei vettori che operano sul mercato sia da parte di quelli che danno esecuzione a contratti di servizio pubblico, sulla base di caratteristiche territoriali di domanda e offerta e in relazione ai diversi tipi di servizio e alle diverse infrastrutture;

2) garantire agli utenti il contenuto minimo di specifici diritti, anche di natura informativa e risarcitoria, nei confronti dei gestori dei servizi e delle infrastrutture di trasporto;

3) garantire alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta accessibilità alle stazioni ferroviarie e degli autobus e assistenza nelle medesime stazioni e a bordo dei mezzi;

²⁹ Il CLEP indica invece la Delibera dell’Autorità di regolazione dei trasporti n. 52 del 2014 e la delibera n. 4 del 2015 su procedimento sanzionatorio per violazione dei diritti degli utenti dei servizi ferroviari e di autobus, che sono state superate dal regolamento della stessa autorità del 2023.

b) con riguardo ai servizi aerei e marittimi, determinare le misure atte a garantire accessibilità del prezzo e adeguatezza delle condizioni qualitative nella fornitura dei servizi alla popolazione residente in isole, anche minori, o in altre aree a fallimento di mercato.

2. Ai fini di cui al comma 1 sono prese in considerazione, in particolare, le funzioni disciplinate:

a) per i servizi ferroviari, dal Regolamento (UE) 2021/782³⁰, dalla Delibera dell'Autorità di regolazione dei trasporti n. 146/2023³¹, dalla Delibera dell'Autorità di regolazione dei trasporti n. 106 del 2018, dalla Delibera dell'Autorità di regolazione dei trasporti n. 28 del 2021;

b) per il trasporto su strada dal Regolamento del Parlamento europeo 16 febbraio 2011, n. 181, dalla Delibera dell'Autorità di regolazione dei trasporti n. 146/2023, dalla Delibera dell'Autorità di regolazione dei trasporti n. 28 del 2021;

c) per i servizi aerei e marittimi, dal Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 24 settembre 2008, n. 1008, dalla Delibera dell'Autorità di regolazione dei trasporti n. 48 del 2017, dalla Delibera dell'Autorità di regolazione dei trasporti n. 96 del 2018.

³⁰ Il CLEP indica invece il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 23 ottobre 2007, n. 1371, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, che risulta abrogato a decorrere dal 7 giugno 2023, dall'art. 40, par. 1, del Regolamento 29 aprile 2021, n. 2021/782/UE.

³¹ Il CLEP indica invece la Delibera dell'Autorità di regolazione dei trasporti n. 52 del 2014 e la delibera n. 4 del 2015 su procedimento sanzionatorio per violazione dei diritti degli utenti dei servizi ferroviari e di autobus, che sono state superate dal regolamento della stessa autorità del 2023.

Capo IX
ORDINAMENTO DELLA COMUNICAZIONE

Articolo 29

(Principi e criteri direttivi per la determinazione dei LEP relativi all'ordinamento della comunicazione)

1. Per le specifiche funzioni disciplinate dalla normativa vigente nella materia “ordinamento della comunicazione”, di cui all’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nell’esercizio della delega per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali elencati all’articolo 2, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) determinare le misure atte a garantire accessibilità del prezzo e adeguatezza delle condizioni qualitative nella fornitura dei servizi individuati nell’ambito del servizio postale universale;

b) determinare le misure atte a garantire l’accesso uniforme ai servizi di connettività in postazione fissa a banda larga e ultra larga, anche attraverso misure di sostegno pubblico nei casi in cui non vi abbia già provveduto il mercato, con particolare riferimento agli edifici pubblici scolastici e sanitari;

c) determinare le misure atte a garantire l’accesso uniforme alle reti mobili ad elevata capacità trasmissiva (5G), anche attraverso misure di sostegno pubblico nei casi in cui non vi abbia già provveduto il mercato, con particolare riferimento ai Corridoi 5G, alle Aree extra-urbane per 5G e nelle Aree mobili 5G a fallimento di mercato.

2. Ai fini di cui al comma 1 sono prese in considerazione, in particolare, le funzioni disciplinate:

a) per il servizio postale universale, dal decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, dal decreto legislativo 23 dicembre 2003, n. 384 e dal decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58;

b) per i servizi di connettività in postazione fissa a banda larga e ultra larga, dall’articolo 22 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dall’articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dall’articolo 1, comma 703, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dall’articolo 1, comma 311, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dalla Delibera CIPE 6 agosto 2015, n. 65/2015, dall’articolo 8 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, dall’articolo 9-

duodetricies del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, e dall'articolo 2, comma 2-*bis*, del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2023, n. 10;

c) per le reti mobili ad elevata capacità trasmissiva (5G), dal decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 maggio 2019, n. 110, dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, dall'articolo 7-*septies* del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 e dalla legge 5 agosto 2022, n. 118.

Capo X

PRODUZIONE, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE NATURALE DELL'ENERGIA

Articolo 30

(Principi e criteri direttivi per la determinazione dei LEP relativi alla produzione, al trasporto e alla distribuzione naturale dell'energia)

1. Per le specifiche funzioni disciplinate dalla normativa vigente nella materia “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia”, di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nell'esercizio della delega per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali elencati all'articolo 2, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) con riguardo all'energia elettrica, determinare le misure atte a garantire:

1) la sicurezza degli approvvigionamenti e l'efficiente funzionamento del sistema elettrico nazionale, la continuità della fornitura di energia elettrica e livelli adeguati di sicurezza, regolarità e qualità tecnica dei servizi di trasporto e distribuzione dell'energia elettrica, l'economicità della fornitura di energia elettrica e la formazione di prezzi competitivi e ragionevoli nonché la parità di trattamento tra i clienti finali, l'omogeneità nelle modalità di accesso del servizio di fornitura di energia elettrica, livelli uniformi di qualità commerciale del servizio nonché l'applicazione di condizioni economiche non discriminatorie;

2) tutele rafforzate per i clienti vulnerabili e in condizioni di povertà energetica, nonché il necessario approvvigionamento a tali clienti e/o un sostegno ai miglioramenti dell'efficienza energetica;

3) informazioni chiare e trasparenti ai clienti finali in ordine al loro consumo effettivo di energia, ai prezzi e ai livelli di qualità del servizio, alle condizioni generali di contratto nonché ai meccanismi di risoluzione delle controversie;

4) la partecipazione attiva al mercato da parte del cliente finale in termini di partecipazione diretta alla produzione, al consumo o alla condivisione dell'energia ovvero alla gestione della domanda.

b) con riguardo al gas naturale, determinare le misure atte a garantire:

1) la sicurezza degli approvvigionamenti e l'efficiente funzionamento del sistema nazionale del gas, nonché l'equilibrio tra domanda e offerta sul mercato, la copertura di picchi di domanda e di carenze delle forniture, l'adeguatezza delle reti di trasporto

e degli impianti di stoccaggio; la continuità della fornitura di gas naturale e livelli adeguati di sicurezza, regolarità e qualità tecnica dei servizi di trasporto e distribuzione, l'economicità della fornitura di gas naturale e la formazione di prezzi competitivi e ragionevoli, la parità di trattamento tra i clienti finali e livelli uniformi di qualità commerciale del servizio, nonché l'omogeneità nelle modalità di accesso al servizio di fornitura del gas naturale e l'applicazione di condizioni economiche non discriminatorie;

2) tutele rafforzate per i clienti vulnerabili e il necessario approvvigionamento di gas a tali clienti e/o un sostegno ai miglioramenti dell'efficienza energetica;

3) informazioni chiare e trasparenti ai clienti finali in ordine al loro consumo effettivo di gas, ai prezzi e ai livelli di qualità del servizio, alle condizioni generali di contratto nonché ai meccanismi di risoluzione delle controversie.

2. Ai fini di cui al comma 1 sono prese in considerazione, in particolare, le funzioni disciplinate:

a) con riguardo all'energia elettrica, dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dalla legge 23 agosto 2004, n. 239, dall'articolo 43, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, dall'articolo 1, comma 75, della legge 4 agosto 2017, n. 124, dagli articoli da 30 a 32 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dagli articoli 5, 6, 9, 11, 12, 14 e 15 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210;

b) con riguardo al gas naturale, dalla legge 4 novembre 1995, n. 481, dal decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, dalla legge 23 agosto 2004, n. 239 e dal decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93.

CAPO XI

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI, PROMOZIONE E ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITÀ CULTURALI

Articolo 31

(Oggetto)

1. Per le specifiche funzioni disciplinate dalla normativa vigente nelle materie “tutela dei beni culturali” e “valorizzazione dei beni culturali, promozione e organizzazione di attività culturali”, di cui, rispettivamente, all’articolo 117, secondo comma, lettera *s*), e 117, terzo comma, della Costituzione, a tutela del patrimonio storico e artistico della Nazione e a garanzia della promozione dello sviluppo della cultura a favore di tutta la popolazione, il Governo esercita la delega per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni osservando, oltre ai principi e criteri direttivi generali elencati all’articolo 2, anche i principi e criteri direttivi specifici stabiliti dal presente Capo.

Articolo 32

(Principi e criteri direttivi per la determinazione dei LEP relativi alla tutela e valorizzazione dei beni culturali)

1. Per le specifiche funzioni disciplinate dalla normativa vigente in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali il Governo esercita la delega determinando le misure atte a garantire:

a) con riguardo ai livelli minimi³² uniformi di qualità per i musei³³, i criteri e le modalità che assicurano:

³² Si valuti la possibilità, alla luce della sentenza n. 192 del 2024 della Corte costituzionale, di sostituire l’espressione “livelli minimi” con “livelli essenziali”.

³³ Con riferimento ai principi e criteri specifici che richiamano gli standard di qualità individuati dal D.M. 21 febbraio 2018, si segnala che questi sembrano riguardare essenzialmente i musei: la rubrica del citato D.M. fa riferimento a ‘musei e luoghi della cultura’ ma nell’articolato, si ragiona solo di ‘musei’ (art. 1); la disposizione di legge in attuazione della quale è stato emanato il D.M., in realtà (articolo 114 del Codice), si riferisce ai ‘livelli minimi uniformi di qualità delle attività di valorizzazione su beni di pertinenza pubblica’.

1) la cura, la gestione la catalogazione e la documentazione delle collezioni, a garanzia della cura e della gestione delle collezioni stesse;

2) lo svolgimento di attività di studio e ricerca sulle collezioni e sui siti, anche a fini divulgativi, al fine di garantire l'attività di studio e ricerca;

3) un'adeguata accessibilità ai medesimi istituti e luoghi della cultura anche da parte delle persone con disabilità, nonché la sicurezza degli spazi e delle opere conservate, al fine di garantire l'accesso agli istituti e ai luoghi della cultura a tutta la popolazione, con particolare riguardo alle persone con disabilità³⁴;

4) la presenza di specifiche figure professionali nell'organigramma di un istituto o nella struttura dell'ente titolare³⁵;

5) lo sviluppo di intese fra i diversi soggetti operanti sul territorio;

6) il perseguimento della missione del museo, il rapporto tra questo e il territorio e la comunicazione dei valori culturali dei beni, al fine di soddisfare le esigenze di tutte le categorie di utenti, al fine di garantire i rapporti con il pubblico e la comunicazione;

b) la conservazione e il restauro del patrimonio culturale, filmico e audiovisivo nazionale e dei siti degli elementi italiani UNESCO, al fine di garantire la salvaguardia del patrimonio culturale;

c) la diffusione della conoscenza, la realizzazione, promozione e sostegno di ricerche, studi e altre attività conoscitive relative al patrimonio culturale nazionale e dei siti e degli elementi italiani UNESCO, nonché l'accessibilità al pubblico dei beni culturali di appartenenza privata, al fine di garantire la salvaguardia del patrimonio culturale

d) il decoro dei complessi monumentali e degli altri immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti, al fine di garantire il decoro dei complessi monumentali e degli altri immobili del demanio culturale, nonché delle aree a essi contermini³⁶.

³⁴ Rispetto al testo del Clep, che ha utilizzato il termine "strutture" (che potrebbe apparire generico), qui si fa riferimento "agli istituti e ai luoghi della cultura", utilizzando così la dizione presente nell'art. 101 del c.b.c.p., "istituti e luoghi della cultura", che sono dalla stessa norma identificati ne "i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali."

³⁵ In merito alla presenza di specifiche figure professionali nell'organigramma di un istituto, si segnala che tra le disposizioni indicate dal Clep vi è quella concernente la presenza del 'responsabile del marketing, delle pubbliche relazioni e del fundraising' e che tale previsione – da ricondurre forse a uno standard organizzativo - potrebbe richiedere una valutazione.

³⁶ In materia di decoro dei complessi monumentali e degli altri immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti, viene indicata una disposizione (l'articolo 52 del Codice) che al comma 1 ragiona di 'aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico o paesaggistico'. La dizione utilizzata dal Clep e qui ripresa pare quella del comma 1-ter dell'articolo 52 c.b.c.p. e dunque è una nozione

2. Ai fini di cui al comma 1 sono prese in considerazione, in particolare, le funzioni disciplinate³⁷:

a) con riguardo ai livelli minimi di qualità dei musei, dalle disposizioni di cui all'allegato al decreto ministeriale 21 febbraio 2018³⁸;

b) con riguardo alle funzioni di cui alla lettera b), dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dall'articolo 01 del decreto-legge 20 settembre 2015, n. 146 e dagli articoli 3 e 4 della legge 20 febbraio 2006, n. 77, dalla legge 8 marzo 2017, n. 44, e dall'articolo 3, comma 1, lettera d) della legge 14 novembre 2016, n. 220;

meno estesa, dal momento che le aree pubbliche, di cui al comma 1 del medesimo articolo 52, potrebbero essere anche non demaniali. Inoltre, l'articolo 52, comma 1 include anche le aree tutelate paesaggisticamente.

³⁷ Potrebbe essere opportuno valutare alcune possibili modifiche alle elencazioni delle disposizioni vigenti oggetto di ricognizione:

- in materia di svolgimento di attività di studio e ricerca sulle collezioni e sui siti e in materia di determinazione, conservazione e restauro del patrimonio culturale, filmico e audiovisivo nazionale e dei siti degli elementi italiani UNESCO, si segnala la possibile integrazione con ulteriori fonti normative volte a specifiche tutele, come la legge n. 78 del 2001 (Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale) e la legge n. 133 del 2020 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005);

- in materia di specifiche figure professionali nell'organigramma di un istituto, si segnala la possibile integrazione con i punti 3,4,5,6 del paragrafo II dello stesso DM ivi richiamato, relativi a 'incremento del patrimonio', 'registrazione, documentazione e catalogazione del patrimonio', 'esposizione permanente', 'esposizione temporanea';

- il richiamo nel suo complesso al Codice dei beni culturali e del paesaggio potrebbe implicare l'esigenza di una puntuale individuazione delle singole disposizioni. Il riferimento all'accessibilità al pubblico dei beni culturali privati sembra riferirsi al dovere di aprire al pubblico i beni privati restaurati a spese dell'erario ai sensi dell'articolo 38 del Codice.

³⁸ Si valuti l'opportunità di specificare ulteriormente che si tratta dei:

- paragrafi II.1, II.2 e II.8 (per i criteri e le modalità che assicurano la cura, la gestione la catalogazione e la documentazione delle collezioni, a garanzia della cura e della gestione delle collezioni stesse);
- paragrafo II.7 (per i criteri e le modalità che assicurano lo svolgimento di attività di studio e ricerca sulle collezioni e sui siti, anche a fini divulgativi, al fine di garantire l'attività di studio e ricerca);
- paragrafi I 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4 (per i criteri e le modalità che assicurano un'adeguata accessibilità ai medesimi istituti e luoghi della cultura anche da parte delle persone con disabilità, nonché la sicurezza degli spazi e delle opere conservate, al fine di garantire l'accesso agli istituti e ai luoghi della cultura a tutta la popolazione, con particolare riguardo alle persone con disabilità);
- paragrafi I 5.1, 5.2, 5.3, 4.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8 e 5.9 (per i criteri e le modalità che assicurano la presenza di specifiche figure professionali nell'organigramma di un istituto o nella struttura dell'ente titolare);
- paragrafi III 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4 (per lo sviluppo di intese fra i diversi soggetti operanti sul territorio);
- paragrafi III 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5 (per i criteri e le modalità che assicurano il perseguimento della missione del museo, il rapporto tra questo e il territorio e la comunicazione dei valori culturali dei beni, al fine di soddisfare le esigenze di tutte le categorie di utenti, al fine di garantire i rapporti con il pubblico e la comunicazione).

c) con riguardo alle funzioni di cui alla lettera c), dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dagli articoli 3 e 4 della legge 20 febbraio 2006, n. 77 e dalla legge 8 marzo 2017, n. 44;

d) con riguardo alle funzioni di cui alla lettera d), dall'articolo 52 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Articolo 33

(Principi e criteri direttivi per la determinazione dei LEP relativi alla promozione e organizzazione di attività culturali)

1. Per le specifiche funzioni disciplinate dalla normativa vigente in materia di valorizzazione dei beni culturali, di promozione e organizzazione di attività culturali, il Governo esercita la delega determinando le misure atte a garantire:

a) con riguardo ai livelli minimi³⁹ uniformi di qualità per i musei, la continuità nell'erogazione dei servizi e la programmazione delle attività culturali e educative;

b) la fruizione del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo dal vivo, tenendo conto delle specifiche esigenze delle persone con disabilità nei termini stabiliti dalla legge.

2. Ai fini di cui al comma 1 sono prese in considerazione, in particolare, le funzioni disciplinate:

a) con riguardo ai livelli minimi di qualità dei musei, dalle disposizioni di cui all'allegato al decreto ministeriale 21 febbraio 2018⁴⁰;

b) con riguardo alle funzioni di cui alla lettera b), dalle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), f), g) e h) della legge 14 novembre 2016, n. 220, all'articolo 1, comma 1, lettera a), comma 4, lettere e) e g), della legge 22 novembre 2017, n. 175.

³⁹ Si valuti la possibilità, alla luce della sentenza n. 192 del 2024 della Corte costituzionale, di sostituire l'espressione "livelli minimi" con "livelli essenziali".

⁴⁰ Più in particolare, si tratta dei paragrafi I 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4.

CAPO XII

TUTELA DELL'AMBIENTE E DELL'ECOSISTEMA, VALORIZZAZIONE DEI BENI AMBIENTALI

Articolo 34

(Oggetto)

1. Per le specifiche funzioni disciplinate dalla normativa vigente nelle materie “tutela dell’ambiente e dell’ecosistema” e “valorizzazione dei beni ambientali”, di cui, rispettivamente, all’articolo 117, secondo comma, lettera s), e 117, terzo comma, della Costituzione, il Governo esercita la delega per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni osservando, oltre ai principi e criteri direttivi generali elencati all’articolo 2, anche i principi e criteri direttivi specifici stabiliti dal presente Capo.

Articolo 35

(Principi e criteri direttivi per la determinazione dei LEP relativi al contrasto ai cambiamenti climatici)

1. Per le specifiche funzioni disciplinate dalla normativa vigente nell’ambito della tutela del clima in atmosfera, il Governo esercita la delega determinando le misure atte a garantire:

- a) l’azzeramento entro il 2050 delle emissioni climalteranti;
- b) l’adattamento e alla mitigazione dei cambiamenti climatici;
- c) il contrasto ai fenomeni meteorologici estremi.

2. Per le specifiche funzioni disciplinate dalla normativa vigente con riguardo alla produzione sostenibile, il Governo esercita la delega determinando le misure atte a garantire la transizione delle attività economiche verso il modello produttivo dell’economia circolare basato su obiettivi di progettazione ecosostenibile dei prodotti, per creare sistemi chiusi di simbiosi industriale e un mercato di materie prime secondarie, per attuare la prevenzione, il riutilizzo, il riciclo, il recupero e lo smaltimento, dei rifiuti prodotti sulla terraferma e sulle navi, ivi compresa la definizione degli usi e della qualifica di rifiuto e di non rifiuto.

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2 sono prese in considerazione, in particolare, le funzioni disciplinate:

a) con riguardo al clima, dal Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 2021;

b) con riguardo alla produzione sostenibile, dalla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Articolo 36

(Principi e criteri direttivi per la determinazione dei LEP relativi alla qualità dell'aria)

1. Per le specifiche funzioni disciplinate dalla normativa vigente nell'ambito della tutela della qualità dell'aria, il Governo esercita la delega determinando le misure atte a individuare:

a) valori soglia della concentrazione delle sostanze inquinanti nocive per la salute umana e l'ambiente, delle sostanze inquinanti emesse dagli impianti industriali e delle emissioni inquinanti generate dalla fruizione di beni e servizi;

b) limiti di sicurezza all'esposizione a radiazioni ionizzanti;

c) limiti di tollerabilità alle emissioni acustiche provenienti dall'ambiente esterno e interno.

2. Ai fini di cui al comma 1 sono prese in considerazione, in particolare, le funzioni disciplinate dalla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, dal decreto legislativo 30 maggio 2018, n. 81, dalla legge 26 ottobre 1995, n. 447 e dalla legge 22 febbraio 2001, n. 36.

Articolo 37

(Principi e criteri direttivi per la determinazione dei LEP relativi alla qualità delle acque)

1. Per le specifiche funzioni disciplinate dalla normativa vigente nell'ambito della tutela della qualità delle acque e dei servizi idrici, il Governo esercita la delega determinando le misure atte a:

- a) individuare i valori di riferimento sul buono stato, quantitativo e qualitativo, delle acque superficiali;
- b) individuare i valori di riferimento sul buono stato, quantitativo e qualitativo, delle acque destinate al consumo umano;
- c) individuare i valori di riferimento sulla fornitura adeguata e razionale delle acque destinate alle attività produttive;
- d) realizzare e mantenere servizi idrici tali da consentirne l'accesso e la fruizione, ivi incluso il trattamento delle acque reflue e il loro potenziale riutilizzo;
- e) individuare valori di riferimento sulla qualità delle acque di balneazione, a tutela della salute dei cittadini;
- f) garantire il buono stato ecologico delle acque marine;
- g) prevenire, gestire e ridurre gli effetti negativi degli eventi alluvionali, anche causati dal cambiamento climatico.

2. Ai fini di cui al comma 1 sono prese in considerazione, in particolare, le funzioni disciplinate dalla parte terza, sezione II, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, dal decreto legislativo 16 marzo 2009, n. 30, dal decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, dal decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190 e dal decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18.

Articolo 38

(Principi e criteri direttivi per la determinazione dei LEP relativi alla tutela del suolo)

1. Per le specifiche funzioni disciplinate dalla normativa vigente nell'ambito della tutela del suolo e della bonifica dei siti inquinati, il Governo esercita la delega determinando le misure finalizzate:

- a) all'individuazione delle condizioni biologiche, chimiche e fisiche che assicurano il buono stato ecologico dei suoli;
- b) a raggiungere entro il 2050 l'obiettivo del consumo di suolo netto pari a zero attraverso la fissazione su base territoriale dei limiti massimi di sfruttamento di suolo non ancora

impermeabilizzato, anche in relazione alle soglie minime di rigenerazione del suolo già impermeabilizzato;

c) a fissare obiettivi su base territoriale volti alla bonifica, entro il 2050, dei siti inquinati e alla rigenerazione dei suoli degradati.

2. Ai fini di cui al comma 1 sono prese in considerazione, in particolare, le funzioni disciplinate dalle parti seconda, quarta e sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99.

Articolo 39

(Principi e criteri direttivi per la determinazione dei LEP relativi alla tutela della biodiversità)

1. Per le specifiche funzioni disciplinate dalla normativa vigente nell'ambito della tutela della biodiversità, il Governo esercita la delega determinando le misure finalizzate a:

a) attuare l'obiettivo di assicurare la conservazione di almeno il 30 per cento del territorio terrestre e marino entro il 2030;

b) individuare obiettivi quantitativi misurabili di ripristino di porzioni di territorio degradate e di incremento della biodiversità selvatica;

c) individuare interventi di trasformazione dei boschi e dei relativi terreni entro soglie adeguate a garantire il buono stato forestale;

d) garantire un'estensione minima di aree verdi all'interno delle aree urbane fissando valori quantitativi misurabili di riqualificazione, rigenerazione e incremento del verde urbano;

e) tutelare le specie floristiche e faunistiche selvatiche.

2. Ai fini di cui al comma 1 sono prese in considerazione, in particolare, le funzioni disciplinate dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, dal decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, dalla parte sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 e dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

Articolo 40

(Principi e criteri direttivi per la determinazione dei LEP relativi ai procedimenti amministrativi, al monitoraggio e all'informazione ambientale)

1. Per le specifiche funzioni disciplinate dalla normativa vigente con riguardo ai procedimenti amministrativi in materia ambientale, il Governo esercita la delega determinando le misure atte a garantire la valutazione, nell'ambito di un procedimento amministrativo, dell'impatto ambientale delle attività antropiche e le condizioni in presenza delle quali tali attività possono essere autorizzate ed esercitate.

2. Per le specifiche funzioni disciplinate dalla normativa vigente con riguardo al monitoraggio e all'informazione in materia ambientale, il Governo esercita la delega determinando le misure atte a garantire il monitoraggio dell'evoluzione delle caratteristiche ambientali e degli altri parametri rilevanti, adoperando tutti i mezzi necessari a tale scopo, nonché a garantire la più ampia diffusione delle informazioni e un adeguato livello di comprensione delle stesse da parte del pubblico⁴¹.

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2 sono prese in considerazione, in particolare, le funzioni disciplinate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, dalla legge 15 dicembre 2004, n. 308, dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dalla legge 28 giugno 2016, n. 132.

⁴¹ Valutare di prevedere, in sostituzione del periodo, dopo nonché “a portare a conoscenza dei cittadini, mediante strumenti accessibili e gratuiti, i dati derivanti direttamente dalle attività di monitoraggio e che sono esplicativi dello stato di salute dell'ambiente o di una sua componente”.

Cfr. pag. 145 (§ 2.8, n. 2) Rapporto finale CLEP edizione 30 ottobre 2023: “mediante prestazioni volte a portare a conoscenza dei cittadini, mediante strumenti accessibili e gratuiti, i dati derivanti direttamente dalle attività di monitoraggio e che sono esplicativi dello stato di salute dell'ambiente o di una sua componente.”

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 41

(Disposizioni finanziarie e finali)

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, dall'attuazione della delega di cui all'articolo 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica né incremento della pressione fiscale rispetto a quella risultante dall'applicazione della legislazione vigente.

2. Lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano individuano le misure idonee a migliorare l'efficacia e l'efficienza delle prestazioni erogate per garantire servizi di qualità ai cittadini e una gestione ottimale delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili.